

INDICE SOMMARIO

Indice degli Autori..... XV

CAPITOLO 1 **IL RICICLAGGIO: FENOMENOLOGIA ED EVOLUZIONE DELLA FATTISPECIE NORMATIVA**

SEZIONE I **IL FENOMENO CRIMINALE**

di VINCENZO MAIELLO

1.	Definizione	1
1.1.	I modelli criminologici di riferimento	7
2.	Globalizzazione dei mercati, criminalità organizzata e transnazionalità	10
2.1.	L'evoluzione del fenomeno criminale	13
2.2.	L'impatto del riciclaggio sull'economia sana	16
3.	Il riciclaggio come fenomeno transnazionale. La disciplina internazionalistica	18
3.1.	I primi interventi normativi a livello internazionale e la lotta al traffico di stupefacenti	19
3.2.	L'antiriciclaggio in Europa	21
3.2.1.	Le prime tre direttive contro il riciclaggio	21
3.2.2.	La recente IV direttiva	24
3.2.3.	Le prospettive future	36

SEZIONE II **EVOLUZIONE NORMATIVA**

di ROMINA ENNA

4.	La genesi e l'evoluzione del reato di riciclaggio nel sistema penale italiano	40
4.1.	Il riciclaggio colposo	42
4.2.	L'originaria formulazione dell'art. 648- <i>bis</i> del codice penale	43
4.3.	La seconda versione dell'art. 648- <i>bis</i> . Introduzione dell'art. 648- <i>ter</i>	47
4.4.	La terza versione dell'art. 648- <i>bis</i> c.p. e la l. n. 186/2014 ...	51

CAPITOLO 2 LA STRUTTURA DELLA FATTISPECIE

SEZIONE I STRUTTURA DELLA FATTISPECIE

di LUCA DELLA RAGIONE

1.	Il reato	56
2.	Gli stadi del riciclaggio: <i>placement, layering, integratio</i>	58
3.	Il bene giuridico tutelato	62
3.1.	(<i>Segue</i>): la plurioffensività della fattispecie	65
3.2.	(<i>Segue</i>): la validità dell'impostazione che ricostruisce il riciclaggio come delitto contro l'amministrazione della giustizia	70
4.	Il soggetto attivo e il c.d. beneficio dell'autoriciclaggio	74
4.1.	(<i>Segue</i>): la posizione della dottrina	76
4.2.	(<i>Segue</i>): la demarcazione tra le condotte concorrenti nel reato presupposto e quelle integranti l'art. 648- <i>bis</i> c.p.	77
4.3.	(<i>Segue</i>): clausola di riserva e posizione del professionista	81
4.4.	La speciale causa di non punibilità per l'agente provocatore	84
5.	L'oggetto materiale del reato	89
6.	L'identificazione della provenienza delittuosa	91
6.1.	La rilevanza del riciclaggio c.d. indiretto o mediato	98
7.	Le condotte incriminate e la natura di reato di pericolo (concreto) della fattispecie. La posizione della giurisprudenza	100
7.1.	(<i>Segue</i>): ... e quella della dottrina	101
7.2.	(<i>Segue</i>): i criteri di accertamento	105
7.3.	La sostituzione	106
7.3.1.	Il riciclaggio mediante movimentazione monetaria: critica e rinvio	109
7.3.2.	Ulteriori ipotesi problematiche	114
7.3.3.	La concreta idoneità lesiva della condotta alla luce del nuovo delitto di autoriciclaggio	116
7.4.	Il c.d. taroccamento	120
7.5.	Il trasferimento	122
7.6.	Le altre operazioni di ostacolo all'identificazione dei beni....	126
7.7.	Le note modali omissive: cenni e rinvio	129
8.	L'ostacolo alla identificazione dell'origine dei beni	134
9.	L'elemento soggettivo	138
9.1.	La prova del dolo	143
9.2.	La problematica del dolo eventuale	146
10.	Le forme di manifestazione del reato: consumazione e configurabilità del tentativo	153
10.1.	(<i>Segue</i>): e configurabilità del tentativo	158

11.	Le circostanze attenuanti e aggravanti della fattispecie	161
12.	Il concorso di persone nel reato	166
13.	Unità e pluralità di reati	168
14.	Regime sanzionatorio	169
14.1.	L'indulto	171
15.	La confisca nel sistema della lotta al riciclaggio	172
15.1.	Le fonti: dalle norme internazionali e sovranazionali al d.lgs. n. 231/2007 ed al d.lgs. n. 90/2017	173
15.2.	La disciplina di cui all'art. 648- <i>quater</i> c.p.	176
15.3.	Finalità e presupposti applicativi della confisca per equivalente	177
15.4.	Questioni di diritto costituzionale	179
15.5.	L'oggetto dell'ablazione per equivalente. La nozione di prodotto, profitto e prezzo del reato	183
15.6.	Il richiamo all'art. 430 c.p.p.	186
15.7.	I limiti per la confisca prevista dall'art. 648- <i>quater</i> c.p.	187
15.8.	Confisca per equivalente in caso di concorso di persone nel reato	189
15.9.	Rapporti con la confisca obbligatoria <i>ex art. 12-sexies</i> d.l. n. 306/1992	193
15.10.	Diritto intertemporale e profili processuali	195
15.11.	L'ultimo intervento normativo: il d.lgs. 29 ottobre 2016, n. 202	197

SEZIONE II PROFILI PROBLEMATICI INERENTI AL REATO DI RICICLAGGIO

di MARCO GIGLIOLI

16.	Configurabilità del riciclaggio per omissione	202
17.	Le vicende relative al reato presupposto	207
17.1.	Premessa: il legame tra riciclaggio e delitto-presupposto	207
17.2.	Modifica legislativa, <i>abolitio criminis</i> , dichiarazione di illegittimità costituzionale	210
17.3.	Sussistenza di una causa di giustificazione	212
18.	Reati tributari e riciclaggio	213
19.	Favoreggiamento reale e riciclaggio	220
20.	Riciclaggio e associazione finalizzata al narcotraffico (art. 74 d.P.R. n. 309/1990)	223
21.	La relazione tra riciclaggio e ricettazione	230
22.	Il riciclaggio bancario	237
22.1.	La responsabilità degli intermediari bancari e finanziari	237
22.2.	Le note modali della condotta	248

22.3.	Il limite di configurabilità del riciclaggio bancario	251
23.	Rapporto tra riciclaggio e falso documentale. Il "Phishing": la responsabilità del c.d. "prestaconto" (o "financial manager")	254

CAPITOLO 3 LE FATTISPECIE AFFINI (REIMPIEGO DI DENARO, AUTORICICLAGGIO, TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI)

SEZIONE I REIMPIEGO DI DENARO

di MICHELE D'AVIRRO

1.	Il delitto di cui all'art. 648-ter c.p. Premessa	263
1.1.	Il bene giuridico tutelato	268
1.2.	Il soggetto attivo	271
1.3.	La condotta	277
1.4.	Il delitto presupposto	283
1.5.	L'elemento soggettivo	288
1.6.	La consumazione	291
1.7.	Le circostanze	292
1.8.	Il rapporto con le altre figure di reato	294
1.9.	Sequestro e confisca	304
1.10.	Quali margini di operatività residuano all'art. 648-ter c.p.?	309

SEZIONE II AUTORICICLAGGIO

di MASSIMILIANO LANZI

	Premessa.....	312
1.	Il valore dello storico "privilegio di autoriciclaggio"	312
2.	L'effettivo perimetro del "privilegio" e la rilevanza dell'autoriciclaggio anche prima della riforma del 2014	317
3.	Uno sguardo internazionale e sovranazionale nel dibattito sulla (piena) incriminazione dell'autoriciclaggio	321
4.	Il lavoro dei tecnici, le proposte di riforma delle commissioni ministeriali e lo sforzo di individuazione del bene giuridico oggetto di tutela	326
5.	La legge sul rimpatrio dei capitali e la formulazione del delitto di autoriciclaggio	330
5.1.	I soggetti attivi	333
5.2.	La condotta	336
5.3.	Il problematico rapporto con il principio <i>nemo tenetur se detegere</i>	343
5.4.	La clausola del "mero utilizzo o godimento personale"	344

5.5.	L'oggetto materiale della condotta tipica di autoriciclaggio: perimetrazione del concetto di provento di delitto non colposo. Il problema dei reati tributari e i rischi di un autoriciclaggio "per equivalente"	347
5.6.	L'elemento soggettivo	356
6.	Le sanzioni e il sistema di circostanze. La confisca	358
7.	I rapporti tra l'autoriciclaggio e il reato presupposto. Il problema del tempo	361
8.	Il concorso di persone in autoriciclaggio	366
9.	Unità e pluralità di reati. Rapporti con altre fattispecie	368

SEZIONE III TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI

di PIETRO INSOLERA

1.	Il trasferimento fraudolento di valori (art. 12- <i>quinquies</i> d.l. n. 306/1992). Origine ed evoluzione della fattispecie	371
2.	La <i>ratio</i> dell'incriminazione ed il bene giuridico tutelato	373
3.	Il soggetto attivo	375
4.	La struttura del fatto tipico	376
4.1.	La fattispecie oggettiva della tipicità	376
4.2.	Il dolo specifico della fattispecie tra dimensione soggettiva della tipicità e sua caratterizzazione offensiva	382
4.3.	Il problema della natura istantanea o permanente del delitto	390
4.3.1.	La soluzione delle Sezioni Unite in favore della natura istantanea con effetti permanenti	391
5.	Il tentativo	393
6.	Il concorso di reati	393
7.	La responsabilità del fittizio intestatario e la problematica del reato plurisoggettivo improprio	404

CAPITOLO 4 RICICLAGGIO DEI PROVENTI DELLE ASSOCIAZIONI MAFIOSE

di LUCA DELLA RAGIONE e ROMINA ENNA

1.	Riciclaggio dei capitali illeciti: il "respiro" del crimine organizzato e la contaminazione criminale dell'economia legale	415
2.	I delitti di "riciclaggio" e le fattispecie associative non mafiose	418
3.	I delitti di "riciclaggio" e la fattispecie associativa di cui all'art. 416- <i>bis</i> c.p. La posizione della dottrina	421
3.1.	(<i>Segue</i>): la posizione della giurisprudenza	427

3.2.	(<i>Segue</i>): la rimessione della questione alle Sezioni Unite e la sua soluzione	429
3.3.	L'evanescente contrasto giurisprudenziale all'esame delle Sezioni Unite	433
3.4.	Il significato dommatico della clausola di riserva "fuori dai casi di concorso nel reato" e il suo rapporto con la partecipazione o concorso nel delitto di associazione di tipo mafioso.	439
3.5.	La ricostruzione del sistema alla luce del concetto di " <i>provenienza</i> "	443
3.6.	Riciclaggio e aggravante di riciclaggio. Uno schema sintetico delle soluzioni interpretative	447
3.7.	Il coordinamento con il concorso esterno in associazione mafiosa: un orientamento critico	453
3.8.	La punibilità dell'auto-riciclaggio e auto-reimpiego e la fattispecie di trasferimento fraudolento di valori	458
	3.8.1. La posizione della dottrina	463
3.9.	Le criticità della ricostruzione del rapporto tra associazione mafiosa e delitti di riciclaggio	466
4.	Le conseguenze dell'incriminazione dell'autoriciclaggio ex art. 648-ter.1. c.p.	472

CAPITOLO 5 LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI DA RICICLAGGIO DI PROVENTI ILLECITI

di ROMINA ENNA

1.	Le esigenze di tutela da riciclaggio commesso nell'interesse dell'ente	479
2.	L'introduzione della responsabilità degli enti da riciclaggio	480
3.	Il ruolo della responsabilità da reato degli enti nel contrasto al riciclaggio	482
4.	L'evoluzione normativa della responsabilità degli enti da riciclaggio	485
5.	Il riciclaggio tra la responsabilità della persona fisica e quella dell'ente	487
6.	L'interesse o vantaggio	489
7.	I problemi posti dal delitto di autoriciclaggio	490
8.	I modelli organizzativi	492
9.	L'Organismo di Vigilanza	494
10.	Le sanzioni	499

CAPITOLO 6 **PROFILI COMPARATIVISTICI. IL RICICLAGGIO
NELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO E NELLA
CITTÀ DEL VATICANO**

di GIOVANNI MARIA SOLDI e KATIA MANGIOLI

1. Normativa antiriciclaggio nella Repubblica di San Marino 501
2. Normativa antiriciclaggio nello Stato della Città del Vaticano 508

CAPITOLO 7 **LA DISCIPLINA SANZIONATORIA DELLA NUOVA
NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO DI CUI AL D.LGS.
25 MAGGIO 2017, N. 90**

di GIANLUCA GAMBOGI

1. Il d.lgs. n. 90/2017: profili generali 524
2. Finalità del nuovo decreto legislativo 525
3. Definizione di riciclaggio 526
 - 3.1. Nuove misure e autoriciclaggio 528
4. Le definizioni più significative della nuova normativa 530
 - 4.1. Cliente, conferimento di un incarico, operazioni, rapporto continuativo, prestazione professionale 530
 - 4.2. Altre definizioni: dati identificativi, esecutore, titolare effettivo, organismi di autoregolamentazione e persone politicamente esposte 534
5. Soggetti obbligati 540
 - 5.1. I professionisti 542
 - 5.2. La particolare figura dell'avvocato: le esenzioni 543
 - 5.3. I professionisti legali e la IV Direttiva U.E. 544
6. Valutazione del rischio da parte dei soggetti obbligati 546
7. Gli obblighi: adeguata verifica della clientela 547
 - 7.1. Criteri di adozione delle misure di verifica 549
 - 7.2. Altre disposizioni generali 550
 - 7.3. Contenuto degli obblighi di adeguata verifica 551
 - 7.4. Altri criteri di attuazione della verifica della clientela: acquisizione e valutazione delle informazioni; controllo costante del rapporto 552
 - 7.5. Termine per l'attuazione degli obblighi 553
 - 7.6. Modalità di adempimento degli obblighi 554
 - 7.7. Adeguata verifica da parte di terzi 556
 - 7.8. Obbligo di astensione 558
8. Gli obblighi di conservazione 559
 - 8.1. Eliminato l'obbligo di registrazione 559
 - 8.2. I criteri generali del nuovo obbligo di conservazione 560

8.3.	Modalità di conservazione dei dati e delle informazioni	561
8.4.	Conservazione dei dati presso un centro di servizi	562
8.5.	Altre disposizioni in materia di conservazione	562
9.	La segnalazione dell'operazione sospetta	563
9.1.	Caratteristiche dell'obbligo di segnalazione	564
9.2.	Criteri di determinazione del sospetto	564
9.3.	Contenuto della segnalazione	565
9.4.	La segnalazione in buona fede non comporta responsabilità	566
9.5.	Esenzioni per i professionisti	566
9.6.	Tutela del segnalante	567
9.7.	Divieto di comunicazione circa la segnalazione dell'operazione sospetta	570
10.	Le sanzioni penali	570
10.1.	Falsificazione di dati e informazioni relativi al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e natura del rapporto continuativo o prestazione professionale e all'operazione (art. 55, comma 1)	571
10.2.	Utilizzo di dati e informazioni falsi relativi al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione (art. 55, comma 1, secondo periodo)	572
10.3.	Acquisizione o conservazione di dati falsi o informazioni non veritiere sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e sull'operazione. Uso di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei dati (art. 55, comma 2)	573
10.4.	Comunicazione di dati falsi o informazioni non veritiere (art. 55, comma 3)	574
10.5.	Violazione del divieto di comunicazione della segnalazione di operazione sospetta o del flusso di ritorno delle informazioni (art. 55, comma 4)	575
10.6.	Indebita utilizzazione, falsificazione o alterazione, indebito possesso di carte di credito o pagamento (art. 55, comma 5).	576
11.	Le sanzioni amministrative	577
11.1.	Inosservanza dell'obbligo di adeguata verifica e dell'obbligo di astensione	578
11.2.	Violazione degli obblighi di conservazione	579
11.3.	Violazione degli obblighi di segnalazione	579
11.4.	Misure ulteriori	580

CAPITOLO 8**PROFILI PROCESSUALI E METODICHE DI ACCERTAMENTO DEI REATI DI CRIMINALITÀ ECONOMICA**

di PIERPAOLO DELL'ANNO e ANGELO ZAMPAGLIONE

1.	Il forte impatto sull'assetto normativo del nostro Paese del progressivo dilagarsi del fenomeno della "criminalità economica"	583
2.	La cooperazione giudiziaria quale strumento imprescindibile per la lotta alla criminalità economica	586
3.	L'ordine europeo di indagine penale (OEI) quale strumento imprescindibile per l'efficienza delle indagini transnazionali	593
4.	Il delicato rapporto tra l'accertamento e lo scopo del processo	598
5.	Le peculiarità riscontrabili nella fase delle indagini dei procedimenti di criminalità economica organizzata	602
6.	Il depauperamento delle garanzie processuali a seguito della recente introduzione del reato di autoriciclaggio	608
7.	Brevi conclusioni riepilogative	612
	<i>Indice analitico</i>	615

CAPITOLO 1

IL RICICLAGGIO: FENOMENOLOGIA ED EVOLUZIONE DELLA FATTISPECIE NORMATIVA

Sommario:

SEZIONE I *Il fenomeno criminale*. 1. Definizione. 1.1. I modelli criminologici di riferimento. 2. Globalizzazione dei mercati, criminalità organizzata e transnazionalità. 2.1. L'evoluzione del fenomeno criminale. 2.2. L'impatto del riciclaggio sull'economia sana. 3. Il riciclaggio come fenomeno transnazionale. La disciplina internazionalistica. 3.1. I primi interventi normativi a livello internazionale e la lotta al traffico di stupefacenti. 3.2. L'antiriciclaggio in Europa. 3.2.1. Le prime tre direttive contro il riciclaggio. 3.2.2. La recente IV direttiva. 3.2.3. Le prospettive future. SEZIONE II *Evoluzione normativa*. 4. La genesi e l'evoluzione del reato di riciclaggio nel sistema penale italiano. 4.1. Il riciclaggio colposo. 4.2. L'originaria formulazione dell'art. 648-bis del codice penale. 4.3. La seconda versione dell'art. 648-bis. Introduzione dell'art. 648-ter. 4.4. La terza versione dell'art. 648-bis c.p. e la l. n. 186/2014.

SEZIONE I

IL FENOMENO CRIMINALE

1 Definizione

Il riciclaggio designa in prima battuta un illecito penale ⁽¹⁾ che, in

⁽¹⁾ La letteratura sul riciclaggio è vastissima; senza pretesa di esaustività, M. ANGELINI, *Il reato di riciclaggio (art. 648-bis c.p.). Aspetti dogmatici e problemi applicativi*, Torino, 2008; R. ACQUAROLI, *Il riciclaggio*, in *Reati contro la persona e contro il patrimonio*, a cura di F. Viganò-C. Piergallini, *Trattato teorico pratico di diritto penale*, diretto da F. Palazzo-C.E. Paliero, VII, Torino, 2016, 835 ss.; A. R. CASTALDO, M. NADDEO, *Il denaro sporco. Prevenzione e repressione nella lotta al riciclaggio*, Padova, 2010; A. R. CASTALDO, *Riciclaggio e impiego di beni di provenienza illecita*, in PULITANÒ, *Diritto penale. Parte speciale*, II, Torino, 2013, 250 ss.; L. D. CERQUA, *Il delitto di riciclaggio dei proventi illeciti*, in CAPPALÀ-D. CERQUA, *Il riciclaggio del denaro. Il fenomeno, il reato, le norme di contrasto*, Milano, 2012, 47 ss.; G. COLOMBO, *Il riciclaggio*, Milano, 1990; G. DONADIO, *Art. 648-bis. Riciclaggio*, in *Codice Penale. Rassegna di Giurisprudenza e di Dottrina*, XII, a cura di G. Lattanzi-E. Lupo, Milano, 2016, 592 ss.; S. FAIELLA, *Riciclaggio e criminalità organizzata transnazionale*, Milano, 2009; G.M. FLICK, *Riciclaggio*, in *Enc. giur. Treccani*, XXVII, Roma, 1991, 1 ss.; C. LONGOBARDO, *Riciclaggio (artt. 648-bis - 648-quater c.p.)*, in AA.VV., *I reati contro il patrimonio*, diretto da S. Fiore, Torino, 2010, 750 ss.; lb., *Il fenomeno del riciclaggio del denaro sporco tra valorizzazione di esigenze preventive ed ineffettività della repressione penale*, in *Scenari di mafia. Orizzonte criminologico e innovazioni normative*, a cura di G. Fiandaca-C. Visconti, Torino,

quanto tale, è oggetto di tipizzazione in virtù del principio di stretta legalità (*nullum crimen sine lege*), funzionale alle esigenze dello Stato Costituzionale di diritto ⁽²⁾.

La nozione giuridica del delitto di riciclaggio può tuttavia variare da Paese a Paese a seconda della struttura della relativa fattispecie e, in qualche ordinamento, può anche essere assente: si tratta del resto di un reato la cui espressa previsione è relativamente recente.

Emblematica è la storia del riciclaggio, introdotto nel codice penale come figura autonoma (art. 648-bis c.p.) fin dal 1978 (art. 3 del d.l. 21 marzo 1978 n. 59, convertito in l. 18 maggio 1978 n. 191), in netto anticipo rispetto ad altri ordinamenti.

In origine, il reato si configurava come specificazione del tradizionale delitto di ricettazione (art. 648 c.p.), in quanto riferito alla sostituzione di banconote frutto di specifici “delitti presupposto”, quali il sequestro di persona a scopo di estorsione (in tal senso il moltiplicarsi dei rapimenti costituì l'*occasio legis*), la rapina aggravata e l'estorsione aggravata.

Dopo una modifica approvata dalla l. 19 marzo 1990 n. 55, che estendeva i “delitti presupposto” (*predicate crimes*) a quelli concernenti la produzione ed il traffico di stupefacenti, il delitto è giunto, salvo che per il *quantum* sanzionatorio, alla versione attuale con l'art. 4 della l. 9 agosto 1993 n. 328, che ha ratificato e dato esecuzione alla convenzione del Consiglio d'Europa 8 novembre 1990 n. 141, la quale estendeva ulteriormente i delitti presupposto del riciclaggio.

La pena pecuniaria è stata da ultimo novellata dalla legge n. 186/2014.

Nella sua versione attuale, la fattispecie punisce la condotta di chi, non avendo partecipato al reato presupposto, “*sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione a essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa*”

All'adempimento degli obblighi internazionali richiamati si ricollega

2010, 243 ss.; P. MAGRI, *Art. 648-bis. Riciclaggio*, in *Codice penale commentato*, a cura di E. Dolcini-G. Marinucci, Milano, 2011, 2045 ss.; ID., *Delitti contro il patrimonio mediante frode*, in *Trattato di diritto penale*, G. MARINUCCI-E. DOLCINI (diretto da), 2007, VII, 450 ss.; E. MEZZETTI, *Reati contro il patrimonio*, in Grosso, Padovani, Pagliaro, *Trattato di diritto penale*, Milano, 2013, 590 ss.; V. PLANTAMURA, *Riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, e confisca (artt. 648-bis, 648-ter e 648-quater)*, in CADOPPI, CANESTRARI, MANNA, PAPA, *Trattato di diritto penale. X, I delitti contro il patrimonio*, Torino, 2011, 844 ss.; R. RAZZANTE, *Il riciclaggio nella giurisprudenza. Normativa e prassi applicative*, Milano, 2011.

⁽²⁾ A.M. STILE, *Riciclaggio e reimpiego di denaro*, in *Enciclopedia giuridica Treccani online*, 2009, 1 ss.

anche l'art. 648-ter c.p. (introdotto con l'art. 5 della legge del 1993): nonostante il diverso *nomen iuris* — *Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita* —, la norma punisce chi “*impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto*” (comma 1).

Recente è infine l'incriminazione del delitto di autoriciclaggio ⁽³⁾, introdotto nel codice penale dall'art. 3 della legge 15 dicembre 2014, n. 186 a seguito di un lungo e travagliato *iter* legislativo, nascente da istanze di matrice comunitaria e internazionalistica già seguite da gruppi di studio con il più o meno precipuo scopo di formulare proposte di modifica legislativa.

In particolare, l'art. 648-ter.1 c.p. punisce “*chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa*”.

È così evidente che nel sistema penale italiano il riciclaggio in senso tecnico-giuridico non attiene al solo trasferimento di denaro o di capitali, ma anche a “beni o altre utilità”, sul presupposto non già di una loro origine genericamente illecita, bensì derivante da un (qualsiasi) delitto doloso (ossia non colposo, e con esclusione delle contravvenzioni, pure di natura penale, e degli illeciti amministrativi).

Senonché, se il diritto penale, in funzione dei principi cardine che lo caratterizzano, deve rispettare il corollario della determinatezza/tassatività nella costruzione delle figure delittuose e nella loro interpretazione, analogo vincolo non vale certamente per chi valuta, studia e mira a combattere (in una prospettiva sociocriminologica) il riciclaggio quale fenomeno economico-finanziario patologico ⁽⁴⁾.

In questa diversa sfera concettuale, ad esempio, per chi è deputato a scongiurare l'infiltrazione della criminalità organizzata ed economica nei mercati finanziari e nella attuale dimensione economico-imprenditoriale, è del tutto indifferente che a riciclare e a reimpiegare denaro sporco sia lo stesso autore del delitto che ha prodotto l'utile o sia un terzo.

Ancora, il riciclaggio, come tipo di reato contemplato nel codice penale, riceve la principale connotazione negativa dal fatto che l'autore ostacola concretamente l'identificazione dell'origine delittuosa del denaro, dei beni ecc.: in funzione, perciò, delle difficoltà che determina nell'individuazione degli autori del delitto presupposto e nel recupero del provento.

⁽³⁾ Su cui si rinvia al lavoro di M. LANZI nel presente volume.

⁽⁴⁾ A.M. STILE, *Riciclaggio e reimpiego di denaro*, cit., 1 ss.

E così accade che in numerosi casi giurisprudenziali si riconosca il delitto nell'attività, ad esempio, di mera sostituzione del numero di telaio di autovetture rubate: fatto di modesta rilevanza, specie se rapportato all'entità della pena prevista ⁽⁵⁾.

Ben diverso è l'interesse a evitare che, a seguito della "ripulitura" (*money laundering*), capitali, beni o utilità inquinino o alterino il mercato economico-finanziario, il che può avvenire tanto a livelli circoscritti quanto assai estesi ⁽⁶⁾: è solo un riferimento quantitativo che distingue investimenti di limitati capitali di origine illecita nelle stesse località ove sono realizzati gli ingiusti profitti (acquisto di immobili, gestione di esercizi commerciali ecc.), e massicce operazioni finanziarie riferibili alla criminalità organizzata (acquisizione di pacchetti di controllo di grosse società, investimenti ingenti nei Paesi in via di sviluppo ecc.) ⁽⁷⁾.

Ciò che accomuna i fatti di diverso impatto è la violazione di regole elementari di mercato ⁽⁸⁾: l'investimento di proventi illeciti pone chi lo effettua in una posizione di evidente vantaggio rispetto a chi deve procurarsi in maniera lecita i mezzi finanziari necessari.

In questa prospettiva ad essere minacciata è, a monte, la violazione della *par condicio*, e come esito eventuale, a valle, il profitto dell'imprenditore inserito nel circuito legale, penalizzato dal metodo criminale di gestione.

Ciò a tutto beneficio di investitori criminali (ma anche di chi dispone di capitali di origine comunque illecita), la cui potenzialità offensiva è acuita in funzione di prevedibili fenomeni di corruzione, che possono raggiungere livelli elevati e pericolosi, specie in Paesi come il nostro particolarmente sensibili al rischio.

L'effetto destabilizzante del riciclaggio si produce perché l'investimento massivo nell'economia legale da parte della criminalità del denaro a

⁽⁵⁾ C. LONGOBARDO, *Riciclaggio (artt. 648-bis - 648-quater c.p.)*, cit., 750 ss.

⁽⁶⁾ A. R. CASTALDO, M. NADDEO, *Il denaro sporco. Prevenzione e repressione nella lotta al riciclaggio*, cit., 34 ss.

⁽⁷⁾ A. R. CASTALDO, M. NADDEO, *Il denaro sporco. Prevenzione e repressione nella lotta al riciclaggio*, cit., 34 ss.

⁽⁸⁾ Dal punto di vista dell'economista, si ha un'operazione di riciclaggio ogniqualvolta un dato flusso di potere d'acquisto, che è potenziale — in quanto non direttamente utilizzabile in scelte di consumo o d'investimento, poiché frutto di una qualunque attività illegale di accumulazione — viene trasformato in potere d'acquisto effettivo. Tale considerazione è interessante perché spiega in cosa consiste propriamente il fenomeno riciclatorio, che appunto consente di liberare una determinata ricchezza dallo stigma dell'illegalità, e soprattutto dall'interdetto che l'accompagna, per farla confluire nell'area della circolazione lecita, svincolandola dai limiti al suo impiego che altrimenti la inficerebbero.

basso costo ricavato dal delitto crea le condizioni per scalzare i *competitors* rispettosi della legalità, i quali non hanno gli strumenti per opporsi a una concorrenza così avvantaggiata. Ne consegue non solo e non tanto l'espulsione dal mercato di attori sani, quanto — in maniera ancora più allarmante e in molteplici occasioni — il subentro di soggetti criminali nelle aziende di costoro ⁽⁹⁾.

È ancora ampiamente riconosciuto che il riciclaggio costituisce un "rischio sistemico" per l'economia, con potenziali riflessi negativi anche sulla stabilità monetaria. La globalizzazione dei mercati e l'abbattimento delle frontiere alla circolazione dei capitali, così come le innovazioni tecnologiche, hanno enormemente ampliato il fenomeno, aggravandone gli effetti perversi e attribuendogli sempre più caratteristiche transnazionali, con le conseguenti difficoltà di contrasto di ordine sia normativo sia investigativo, considerata la differente disciplina che i vari paesi di volta in volta coinvolti possono avere adottato ⁽¹⁰⁾.

⁽⁹⁾ Il Fondo monetario internazionale ha, sul piano macroeconomico, indicato come potenziali conseguenze del riciclaggio: a) le variazioni della domanda di capitali che non appaiono coerenti con le variazioni registrate nei fondamentali; b) la volatilità dei tassi di cambio e dei tassi di interesse a causa di trasferimenti di fondi transfrontalieri non previsti; c) la crescita della instabilità dei passivi e dei rischi per la qualità degli attivi delle istituzioni finanziarie (che creano, in generale, rischi di sistema per la stabilità del settore finanziario e per gli sviluppi monetari); d) gli effetti negativi sul gettito fiscale e sulla ripartizione della spesa pubblica a causa di un'errata valutazione del reddito e della ricchezza; e) gli effetti di contaminazione delle operazioni legali dovute alla preoccupazione degli operatori di un loro possibile coinvolgimento in ambienti criminali; f) gli effetti distributivi specifici su altri paesi e, cioè, l'effetto "bolla" dei prezzi degli attivi dovuti alla disponibilità di denaro sporco. Ancora oggi il ricorso al contante è unanimemente considerato un importante fattore di rischio sotto il profilo del riciclaggio. Il contante, infatti, costituisce uno dei principali strumenti di pagamento attraverso il quale l'economia informale, sommersa e illegale, riesce a veicolare i propri profitti nell'economia legale; cfr. il Rapporto annuale della Unità di Informazione Finanziaria, maggio 2015.

⁽¹⁰⁾ Nelle parole del vice direttore di Banca d'Italia, "il riciclaggio dei proventi illeciti nelle sue molteplici e multiformi connotazioni rappresenta un fenomeno particolarmente pericoloso perché determina diffusi effetti negativi sul capitale sociale, umano, economico. È una pericolosità sottile, difficilmente percepibile ma pervasiva (...) il riciclaggio non rappresenta un mero elemento accessorio rispetto ai reati che lo precedono, ma costituisce un'autonoma attività criminale, funzionalmente determinante dei reati stessi, con una marcata connotazione economico finanziaria, che è data dalla capacità di trasformare la liquidità di provenienza illecita in potere d'acquisto effettivo, utilizzabile per scopi di consumo, risparmio o investimento. Nella perversa logica imprenditoriale che governa i gruppi criminali, il riciclaggio costituisce dunque un'attività specializzata da affidare a operatori di fiducia. Il money laundering rende convenienti le attività criminali favorendo la realizzazione di ingenti proventi; altera le condizioni di concorrenza nei mercati; incide sul corretto funzionamento del sistema bancario e finanziario; consente alla criminalità di accrescere il controllo sul territorio, di acquisire consenso sociale, di insinuarsi nei meccanismi del potere, influenzando anche decisioni amministrative e politiche. La pericolosità

Nell'epoca attuale, poi, i luoghi tipici del riciclaggio non sono più soltanto le banche e gli intermediari finanziari, ma anche molte altre attività non *stricto sensu* ;finanziarie, sulle quali ha esercitato un forte influsso l'avvento delle modalità tipiche della *net economy*, che ha introdotto una nuova dimensione estremamente appetibile e ricercata da coloro che si dedicano ad attività di riciclaggio: quella del *cyber-laundering* ⁽¹¹⁾.

Ed invero: « *quando si parla di ;banking on line, trading on line, moneta elettronica (e-cash), ma anche più comunemente di strumenti di credito informatizzato, come le carte prepagate o le c. d. ;smart cards etc. tutte novità recenti ma già ben collaudate nel web — ci si riferisce a contesti straordinariamente fecondi per le operazioni di riciclaggio, dove molto spesso è possibile aggirare con estrema facilità il principio (solo nominalistico) “conosci il tuo cliente” (Know your customer) » ⁽¹²⁾.*

Indiscutibile infatti è la progressiva centralità di *Internet*, quale luogo eminente di riciclaggio che sempre più affianca il tradizionale canale bancario, ed è noto che sono i nuovi *players* ;della *net economy* ;i potenziali operatori fruibili per le attività di *money laundering*.

Si pensi, per esempio, agli enormi flussi finanziari che i *money-transfer* sono in grado di movimentare, perlopiù verso l'estero, spesso sottraendosi alle prescrizioni della normativa antiriciclaggio o, comunque, aggirandola.

Peraltro, il riciclaggio di maggiore consistenza non può che avvalersi di strumenti ben più sofisticati, quali complesse operazioni finanziarie di copertura. Gravi pericoli sono stati paventati anche con riferimento alle transazioni in monete virtuali, come i *Bitcoin*, in quanto avvengono nell'anonimato dell'utente.

È però possibile osservare, sdrammatizzando, che nel momento in cui i *Bitcoin* sono scambiati in una valuta ufficiale l'intermediario identifica l'operatore, ed è perciò possibile risalire all'indietro attraverso i vari passaggi compiuti dal denaro.

del riciclaggio si accresce nel contesto attuale, caratterizzato da una grave e perdurante crisi economico/finanziaria”; cfr. (TARANTOLA, *Prevenzione e contrasto del riciclaggio: l'azione della Banca d'Italia*, Milano 28.11.2011, in http://docentiold.unimc.it/docenti/giorgio-galeazzi/2011/analisi-economica-dei-comportamenti-criminali-2/il-riciclaggio-prevenzione-e-contrasto/at_download/Tarantola%20Prevenzione%20e%20contrasto%20del%20riciclaggio%20BI%202011.pdf).

⁽¹¹⁾ A. R. CASTALDO, M. NADDEO, *Il denaro sporco. Prevenzione e repressione nella lotta al riciclaggio*, cit., 34 ss.; P. MAGRI, *Art. 648-bis. Riciclaggio*, cit., 2045 ss.; V. PLANTAMURA, *Riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, e confisca (artt. 648-bis, 648-ter e 648-quater)*, cit., 844 ss.

⁽¹²⁾ V. MANES, *Delitti contro il patrimonio*, in AA.VV., *Diritto penale, Lineamenti di parte speciale*, Bologna, 2016, 735 ss.

1.1 I modelli criminologici di riferimento

Sotto il versante “criminologico”, è possibile individuare “quattro distinte tipologie di imprese”⁽¹³⁾, a seconda del rapporto intercorrente tra il delitto-presupposto del riciclaggio (nonché della ricettazione e del reimpiego) e l’impresa, nonché del tipo di “colpevolezza” imputabile a quest’ultima.

1) *Impresa-strumento “intrinsecamente criminale”*. È in vario modo direttamente collegata alla criminalità, spesso organizzata, e all’autore o agli autori del delitto o dei delitti-presupposto del riciclaggio. La funzione precipua di tale tipo d’impresa è proprio quella di riciclare (*placement, layering*) o reimpiegare (*integration*) i prodotti, proventi o profitti dei delitti-presupposto. Si è in presenza di una vera e propria *politica d’impresa* criminale, giacché è il *reale* oggetto sociale a essere illecito. I delitti-presupposto originano di regola *al di fuori* dell’impresa (anzi, in generale viene prestata particolare attenzione a non commettere reati, o altri tipi di illeciti, o anche mere irregolarità, all’interno della stessa, proprio per non attirare l’attenzione degli organi e delle autorità preposti alla vigilanza e alla repressione). Può essere sia un’impresa finanziaria (di regola “minore”), sia un’impresa commerciale o industriale. Può operare tanto secondo criteri economici, quanto non economici; se il vero oggetto sociale è l’attività di riciclaggio e/o di reimpiego, evidentemente il profitto d’impresa non solo può non essere l’obiettivo primario, ma può anche non essere un obiettivo perseguito *tout court*.

Per questi motivi, potrebbe essere difficile individuare in concreto un interesse o un vantaggio in relazione alla specifica operazione di riciclaggio o reimpiego.

Si pensi al caso di una società che acquista e gestisce immobili.

Per la compravendita di un immobile il prezzo dichiarato nell’atto pubblico è inferiore al reale e dunque il corrispettivo viene corrisposto in due parti, una “ufficiale”, composta da denaro “pulito”, e una “in nero”, composta da denaro “sporco”, pagata in contanti. L’autore del delitto-presupposto da cui origina il denaro “sporco” è anche socio di maggioranza della società, tuttavia per la compravendita intervengono necessariamente gli amministratori. Questi ultimi, che non hanno concorso nel delitto-presupposto del riciclaggio ma sono a conoscenza dell’origine delittuosa dei fondi utilizzati per pagare la differenza tra il prezzo effettivo e

⁽¹³⁾ Seguendo la classificazione di G. STILE, *Profili problematici della responsabilità dell’ente da riciclaggio*, in *Resp. amm. soc. e enti*, 2009, 105 ss.

il prezzo dichiarato, commettono evidentemente il delitto di riciclaggio (o eventualmente di reimpiego). Al contempo, la società ricava indubbiamente un vantaggio dall'operazione (giacché l'immobile entra a far parte del patrimonio della società), verificandosi così i presupposti per la responsabilità dell'ente *ex art. 25-octies* d.lgs. n. 231/2001 ⁽¹⁴⁾.

In tali casi l'ente può essere dunque qualificato come propriamente "criminale", configurandosi la sua responsabilità amministrativa come "dolosa", e non già semplicemente come colposa; in altre parole, una responsabilità non riconducibile a un mero "difetto di organizzazione" integrante una colpa agevolativa del reato, ma a una precisa "politica d'impresa", caratterizzata da una vera e propria "indole criminale" che si riflette necessariamente sull'intera organizzazione e gestione dell'impresa stessa.

2) *Impresa "contigua alla criminalità"*. Il collegamento con la criminalità, spesso organizzata, e con l'autore o gli autori del delitto o dei delitti-presupposto del riciclaggio è meno stretto, meno "organico", rispetto alla tipologia precedente.

Tuttavia si instaura un rapporto "simbiotico", di collaborazione più o meno continuativa, sulla base di un reciproco vantaggio. Anche qui è dato riscontrare una vera e propria *politica d'impresa*. Devono necessariamente esistere collusioni interne che coinvolgono i vertici dell'azienda (anche in questo caso si tratta generalmente di intermediari finanziari "minori" o di imprese commerciali o industriali di piccole dimensioni).

Opera secondo criteri di economicità. Per quanto riguarda le imprese finanziarie, il vantaggio economico conseguito sarà di regola superiore al compenso per operazioni analoghe, ma legali. Per quanto riguarda, invece, le imprese commerciali e industriali, il vantaggio in questo caso potrebbe essere dato dall'utilizzazione in modo "strutturale" — continua e non sporadica — di fondi di provenienza illecita, beneficiando così di un tasso di finanziamento decisamente "agevolato" (quando non uguale a zero o addirittura negativo) rispetto ai concorrenti.

3) *Impresa "strumentalmente criminale"* (costantemente o sporadicamente). Non è collegata alla criminalità (organizzata), o comunque a una criminalità "esterna" all'impresa, ma è *funzionalmente* collegata all'autore o agli autori del delitto o dei delitti-presupposto del riciclaggio. Tali delitti (ad esempio, reati tributari, reati societari, corruzione, truffa, *market abuse*, ecc.) originano infatti *all'interno* dell'impresa stessa. La commissione sia

⁽¹⁴⁾ Per quest'ordine di idee, cfr. G. STILE, *Profili problematici della responsabilità dell'ente da riciclaggio*, cit., 105 ss.

del riciclaggio/reimpiego sia del relativo delitto-presupposto è riconducibile a una specifica *cultura d'impresa* incline a comportamenti illegali; tali reati sono riconducibili a una logica di illegalità “strumentale”, cioè funzionale al perseguimento di un oggetto sociale in sé lecito.

Opera secondo criteri di economicità, violando tuttavia in modo più o meno regolare le regole della concorrenza, così da alterare l'ordine economico.

Per fare un esempio, alla commissione di un reato tributario o di una truffa segue un'attività volta a riciclare e/o reimpiegare la ricchezza effettivamente conseguita (ove per l'appunto dal delitto-presupposto del riciclaggio sia generata una ricchezza valutabile e individuabile in concreto).

Può essere tanto un'impresa finanziaria quanto un'impresa commerciale o industriale.

Considerando che gli artt. 648, 648-*bis* e 648-*ter* c.p. includono tutti la clausola “fuori dei/dai casi di concorso nel reato”, e che questa clausola di esclusione si riverbera ovviamente sul regime della responsabilità degli enti, si possono dare due ipotesi (sempre che sia dato riscontrare l'interesse e/o il vantaggio dell'ente):

a) la persona fisica che commette il delitto-presupposto del riciclaggio/reimpiego è la stessa che ricicla o reimpiega o è diversa ma i soggetti agiscono in concorso: in tal caso l'ente sarà responsabile solo per il delitto-presupposto del riciclaggio/reimpiego, sempre che questo sia anche un reato-presupposto della responsabilità dell'ente (ad esempio, reati societari, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico, reati di *market abuse*, ecc.); altrimenti, non vi sarà responsabilità dell'ente (ad esempio, reati tributari);

b) la persona fisica che commette il delitto-presupposto del riciclaggio/reimpiego è diversa da quella che ricicla o reimpiega e i soggetti non agiscono in concorso: in tal caso l'ente sarà responsabile solo per il delitto di riciclaggio/reimpiego, qualora il delitto-presupposto dello stesso non sia un reato-presupposto della responsabilità dell'ente (ad esempio, reati tributari); altrimenti, l'ente sarà due volte responsabile, per riciclaggio e per il suo delitto-presupposto (ad esempio, reati societari, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico, *market abuse*, ecc.).

4) *Impresa “strumentalizzata” non criminale*. Non è collegata alla criminalità (organizzata). Il delitto-presupposto del riciclaggio/reimpiego origina *all'esterno* dell'impresa. Può essere tanto un'impresa finanziaria quanto un'impresa commerciale o industriale (di regola di dimensioni medio-grandi), che opera secondo criteri di economicità. È caratterizzata per lo più da una *colpa di organizzazione*, tale da consentire l'instaurarsi di

collusioni interne (spesso ai livelli medio-bassi dell'organizzazione). A volte è dato riscontrare una meno grave *colpa di reazione*, in assenza di vere e proprie collusioni.

In tal caso, l'interesse o il vantaggio per l'ente non sono evidentemente costituiti dalla ricchezza generata dal delitto-presupposto e riciclata o reimpiegata, ma dal mero vantaggio economico (compenso, commissione, ecc.) derivante dalla specifica operazione posta in essere e del tutto equivalente al vantaggio che deriverebbe da analoga ma regolare operazione. Se tale tipo di "vantaggio" sia sufficiente ad attivare la responsabilità dell'ente *ex d.lgs. n. 231/2001* è questione aperta, meritevole di ulteriore approfondimento, anche se fin d'ora non può affatto escludersi un'interpretazione giurisprudenziale dei requisiti richiesti dall'art. 5 del suddetto decreto, tale da ricomprendere *anche* questo tipo di vantaggio, per un verso sicuramente "legato" alla specifica operazione di riciclaggio o reimpiego che l'ha generato, ma per altro verso appartenente a una tipologia indubbiamente molto diversa rispetto a quella rinvenibile nei precedenti casi analizzati ai punti 1), 2) e 3).

2 Globalizzazione dei mercati, criminalità organizzata e transnazionalità

La liberalizzazione dei mercati e la facilità di movimentazione dei capitali sono elementi significativi dello scenario economico contemporaneo: il generale processo di globalizzazione, caratterizzato dallo sviluppo di sempre maggiori possibilità di comunicazione, conseguenti alle sempre più rilevanti innovazioni tecnologiche e informatiche, ha indotto una parallela espansione e internazionalizzazione dei mercati, in primo luogo di quelli finanziari, così da agevolare, anche grazie alla riduzione dei relativi costi, i trasferimenti di capitali connessi a qualsiasi tipo di transazione⁽¹⁵⁾.

Da tali generali opportunità, l'attività di riciclaggio è in grado di trarre notevoli vantaggi, grazie all'utilizzo dei medesimi canali che favoriscono e garantiscono le attività legittime di trasferimento di capitali.

La globalizzazione ha di sicuro indotto risultati positivi nello sviluppo

⁽¹⁵⁾ A. R. CASTALDO, M. NADDEO, *Il denaro sporco. Prevenzione e repressione nella lotta al riciclaggio*, cit., 34 ss.; P. MAGRI, *Art. 648-bis. Riciclaggio*, cit., 2045 ss.; V. PLANTAMURA, *Riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, e confisca (artt. 648-bis, 648-ter e 648-quater)*, cit., 844 ss.

economico mondiale, tuttavia a fianco a questi non possono essere sottovalutati i rischi connessi.

Da un lato, infatti, essa ha favorito una straordinaria facilità negli scambi, annullando di fatto i limiti sia spaziali sia temporali, ma, dall'altro, si sono parallelamente diffusi i pericoli di instabilità, anche perché da tutte queste opportunità possono derivare abusi del sistema finanziario tra i quali spicca proprio il riciclaggio.

Di pari passo, anche la criminalità si è strutturata in maniera sempre più razionale. Invero, le attività criminali con scopo di lucro, se vengono realizzate in forme organizzate e quasi "imprenditoriali", sono in grado di generare profitti illeciti ancora più rilevanti.

Il traffico di stupefacenti, i reati di contrabbando di ogni genere, lo sfruttamento della prostituzione (oggi legato ai fenomeni migratori), il racket sistematico, le contraffazioni di prodotti sono rappresentativi dell'evoluzione di forme di criminalità preesistenti, ma oggi di dimensione ed estensione ben maggiori che nel passato.

A questi crimini si aggiungono tipologie delittuose appartenenti alla criminalità economica e finanziaria pure in grado di realizzare ingenti profitti e quindi di dar luogo a grosse consistenze illecite ⁽¹⁶⁾.

L'infiltrazione criminale nell'economia legale costituisce invero un fenomeno diffuso da tempo.

Le organizzazioni criminali che si trovano a gestire ingenti quantità di capitali illeciti investono parzialmente anche nei circuiti economici e finanziari di carattere legale ⁽¹⁷⁾.

Su queste basi, il riciclaggio diviene un passaggio necessitato per tutte le organizzazioni criminali che intendano riutilizzare i proventi delle attività criminose.

Ed invero, un'organizzazione criminale ha, almeno di regola, il preciso fine di compiere reati che producano proventi economici idonei a mantenere in vita la stessa struttura organizzativa e a permettere, al contempo, il reinvestimento in altre attività, siano esse lecite o illecite ⁽¹⁸⁾.

Il fenomeno assume dimensioni tanto più ampie quanto maggiore è l'estensione delle organizzazioni criminali coinvolte, alcune delle quali sono ormai capaci di movimentare capitali enormi, di utilizzare interme-

⁽¹⁶⁾ A. R. CASTALDO, M. NADDEO, *Il denaro sporco. Prevenzione e repressione nella lotta al riciclaggio*, cit., 34 ss.

⁽¹⁷⁾ G.M. FLICK, *Riciclaggio*, cit., 1 ss.

⁽¹⁸⁾ A. R. CASTALDO, M. NADDEO, *Il denaro sporco. Prevenzione e repressione nella lotta al riciclaggio*, cit., 34 ss.

diari di notevole capacità tecnica, a volte perfino inconsapevoli, di intervenire nelle dinamiche della globalizzazione e contemporaneamente di controllare vaste aree del tessuto produttivo.

Le organizzazioni criminali, sotto altro punto di vista, tendono a trarre vantaggio dalle differenze tra ordinamenti per collocare le diverse fasi della propria attività nel paese che offre per ciascuna di esse le condizioni più favorevoli, in termini di maggiori garanzie di impunità, migliori opportunità per l'occultamento dei proventi, più elevati margini di profitto per il loro impiego.

La prassi investigativa e giudiziaria offre infatti numerosi esempi concreti di fenomeni di riciclaggio transnazionale ⁽¹⁹⁾.

È addirittura possibile l'individuazione di vere e proprie tipologie che, sebbene necessitino di essere continuamente aggiornate per tenere conto degli sviluppi della pratica, sono nondimeno utili per descrivere l'attività della criminalità organizzata e la dimensione internazionale del riciclaggio.

Per quanto concerne i settori d'investimento dei proventi illeciti, non è agevole individuare precisi orientamenti ⁽²⁰⁾.

Si tratta di tipologie di *business* che, nel panorama dell'economia legale, consentono di realizzare un'ulteriore redditività e possono risultare — al contempo — al riparo da attenzioni o da specifiche campagne di monitoraggio a opera delle autorità.

In base all'esperienza maturata sul campo dagli organi investigativi, oltre al comparto societario, paiono altresì prestarsi ad attività di riciclaggio il settore edilizio (specie mediante la costruzione di complessi immobiliari, di villaggi turistici ecc.), il settore agricolo (gestione di mercati ortofrutticoli, rilevamento di aziende agrarie), la grande distribuzione (ipermercati), il settore dei servizi (catene di alberghi, negozi, ristoranti, palestre ecc.), il gioco d'azzardo ⁽²¹⁾.

Se tra i rischi della globalizzazione vi sono quelli di instabilità, forieri di conseguenze sociali e politiche, la possibilità di orientare la destinazione di ingenti capitali di origine illecita acuisce tali rischi, perché non vi è alcuna ragione per ritenere che il riciclatore, spesso professionale, rifugga dalla speculazione ⁽²²⁾.

⁽¹⁹⁾ R. ACQUAROLI, *Il riciclaggio*, cit., 805 ss.

⁽²⁰⁾ A. R. CASTALDO, M. NADDEO, *Il denaro sporco. Prevenzione e repressione nella lotta al riciclaggio*, cit., 34 ss.

⁽²¹⁾ A. R. CASTALDO, M. NADDEO, *Il denaro sporco. Prevenzione e repressione nella lotta al riciclaggio*, cit., 34 ss.

⁽²²⁾ R. ACQUAROLI, *Il riciclaggio*, cit., 805 ss.; A. R. CASTALDO, M. NADDEO, *Il denaro sporco. Prevenzione e repressione nella lotta al riciclaggio*, cit., 34 ss.; V. PLANTAMURA, *Riciclaggio*,

È così di tutta evidenza che i confini nazionali da tempo non costituiscono più una seria barriera alle operazioni di trasferimento dei capitali e per tale motivo il contrasto al riciclaggio richiede necessariamente una collaborazione internazionale quanto più estesa possibile: “*se si lasciano varchi è molto probabile che la criminalità, avvalendosi di operatori e consulenti capaci, riesca a sfruttarli. Sono infatti caratteristici della criminalità organizzata il grado notevole di flessibilità e la ‘capacità migratoria’, attraverso rapidi spostamenti con conseguente ricollocazione di risorse laddove le si prospettano occasioni propizie: non è improprio parlare di effetto moltiplicatore dei benefici della criminalità*”⁽²³⁾.

2.1 L'evoluzione del fenomeno criminale

Le risultanze empiriche sulle origini “*del riciclaggio — condensate nelle operazioni di sostituzione, deposito o trasferimento di biglietti di banca, per lo più di taglio limitato, provenienti dalla “strada” e soprattutto dal traffico di stupefacenti o dai sequestri di persona — e la consistenza dei corrispondenti strumenti di contrasto, incentrati sul tentativo di limitare al massimo la circolazione del contante, concorrono a definire i lineamenti di un illecito profondamente trasfigurato dalla complessità delle condotte, come si vedrà meglio oggi estese al di là dei confini nazionali e, spesso, europei*”⁽²⁴⁾.

Integrazione dei mercati, abbattimento delle distanze, crollo delle frontiere (del crimine), disintermediazione finanziaria, sviluppo di *server anonymizer* e *remailer*, frequente ricorso a sistemi di *private banking* o servizi di *asset protection*, scambio continuo tra reale e virtuale corrispondono soltanto ad alcune delle peculiarità del processo di globalizzazione, cui sono ineluttabilmente connessi effetti diretti (negativi) sull'integrità del sistema.

Ora, se si accoglie la definizione della criminalità economica quale “*criminalità sistemica*”, ne risulteranno evidenti i meccanismi razionali sottesi ai cambiamenti quantitativi e qualitativi⁽²⁵⁾.

La fenomenologia criminale sembra, infatti, seguire lo sviluppo economico e sociale delle società moderne e, conseguentemente, “*più com-*

impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, e confisca (artt. 648-bis, 648-ter e 648-quater), cit., 844 ss.

⁽²³⁾ V. PLANTAMURA, *Riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, e confisca (artt. 648-bis, 648-ter e 648-quater)*, cit., 844 ss.

⁽²⁴⁾ A. R. CASTALDO, M. NADDEO, *Il denaro sporco. Prevenzione e repressione nella lotta al riciclaggio*, cit., 34 ss.

⁽²⁵⁾ A. R. CASTALDO, *Riciclaggio e impiego di beni di provenienza illecita*, cit., 250 ss.

plessa diventa la società nelle sue articolazioni, più complessa tende a diventare la criminalità che ne riproduce le patologie"⁽²⁶⁾.

La conseguenza è la progressiva sfumatura dei confini tra criminalità economica e criminalità organizzata, nonché la finanziarizzazione della criminalità economica.

Così, proprio attraverso l'analisi del riciclaggio emerge come la criminalità economica risulti essere ormai una tipica forma di criminalità organizzata che genera imponenti flussi finanziari, movimenti di capitale all'interno e oltre i confini nazionali⁽²⁷⁾.

In sostanza, il profilo della fattispecie delittuosa in esame è profondamente segnato dal progresso tecnologico e 'culturale'⁽²⁸⁾.

L'organizzazione criminale, invero, ha realizzato sempre più consistenti attività di investimento diretto in beni e servizi, mediante liquidità proveniente da illecito, che transita in processi produttivi diversificati, veicolati attraverso sofisticate manovre di ingegneria finanziaria.

"Alcune riforme politiche hanno poi favorito il processo di globalizzazione di un fenomeno già tipicamente transnazionale, fungendo da acceleratore economico anche per le imprese criminali: ci si riferisce all'abbattimento di qualsiasi controllo sui cambi, all'apertura dei mercati dei capitali ed alla conseguente integrazione dei sistemi finanziari, alla concorrenza per i capitali, tipica della finanza globale, all'innovazione tecnologica"⁽²⁹⁾.

Emergono, sotto altro punto di vista, gli indissolubili legami della criminalità economica con la forma organizzata di manifestazione del reato, giungendo alla conclusione che la criminalità economica è una fattispecie tipica di criminalità organizzata.

Tuttavia, l'inquadramento di tale categoria criminale nell'ambito dei "white collar crimes" complica la situazione, soprattutto sotto il profilo della percezione sociale del fenomeno.

L'abitudine nella commissione dei reati, la diffusione dei tipi di illecito superiore al numero dei procedimenti e alle domande giudiziali, lo scarso impatto "reputazionale" nell'ambito del settore di appartenenza, il frequente disprezzo per la legge, lo Stato, i funzionari pubblici, la premeditazione sono elementi che accomunano le due categorie dei reati econo-

⁽²⁶⁾ A.R. CASTALDO-M. NADDEO, *Il denaro sporco. Prevenzione e repressione nella lotta al riciclaggio*, cit., 15 ss.

⁽²⁷⁾ V. PLANTAMURA, *Riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, e confisca (artt. 648-bis, 648-ter e 648-quater)*, cit., 844 ss.

⁽²⁸⁾ A.R. CASTALDO-M. NADDEO, *op. ult. cit.*, 20 ss.

⁽²⁹⁾ A. R. CASTALDO, M. NADDEO, *Il denaro sporco. Prevenzione e repressione nella lotta al riciclaggio*, cit., 34 ss.

mici e dei reati di criminalità organizzata, rendendole tra loro omogenee⁽³⁰⁾.

Tale fenomeno talvolta risulta occultato dalla scarsa percezione della pericolosità dell'uomo d'affari collocato nell'area del 'white collar crime' e non del crimine organizzato *tout court* (es. il riciclatore), come emerge dalla stessa impostazione dei diversi sistemi normativi.

Nelle infrastrutture ordinamentali il *riciclatore*, a volte, corrisponde all'autore del delitto presupposto; altre, è figura totalmente distinta da chi integra il delitto a monte (*ergo*: un "colletto bianco")⁽³¹⁾.

Ne discendono i motivi delle difficoltà percettive dei consociati di fronte a un tipo di crimine non direttamente osservabile⁽³²⁾.

A tali difficoltà non sopperisce neppure lo studio del fenomeno, condotto mediante l'analisi dei "danni sociali" da riciclaggio (*corpora-te crime*)⁽³³⁾. Infatti, se la elevata potenzialità distorsiva delle regole del mercato propria del *money laundering* può rappresentare la chiave di volta per la definitiva catalogazione *tra i reati* dei crimini dei colletti bianchi, essa non rende più agevole la percezione delle implicazioni lesive, soprattutto di natura non economica, riconducibili alla criminalità d'affari.

Nonostante il riciclaggio rappresenti indiscutibilmente una fase determinante e (perfettamente) integrata delle operazioni di spaccio di stupefacenti, estorsione, conquista del mercato degli appalti e delle altre condotte delittuose delle organizzazioni criminali — corresponsabilizzando il professionista dell'alta finanza impegnato nel "lavaggio" dei relativi proventi illeciti — "la percezione di questa natura 'omicida' (è, anche) negli ambienti bancari e finanziari (...) bassissima"⁽³⁴⁾.

Se è poi vero che la fisionomia del riciclaggio si è rapidamente evoluta, neppure il volto del riciclatore corrisponde più a quello di un tempo.

« La crescente richiesta di "mimetizzazione" della liquidità di provenienza illecita da re-immettere sul mercato legale implica la necessità di fruire di raffinati strumenti e di tecniche sempre all'avanguardia. Sicché, mentre nella fase del placement può continuare ad impegnarsi personale interno alla stessa organizzazione, nelle delicate fasi di layering e di integration i criminali sono

⁽³⁰⁾ R. ACQUAROLI, *Il riciclaggio*, cit., 805 ss.

⁽³¹⁾ E. MEZZETTI, *Reati contro il patrimonio*, cit., 590 ss.

⁽³²⁾ G.M. FLICK, *Riciclaggio*, cit., 1 ss.

⁽³³⁾ A. R. CASTALDO, M. NADDEO, *Il denaro sporco. Prevenzione e repressione nella lotta al riciclaggio*, cit., 34 ss.

⁽³⁴⁾ A.R. CASTALDO-M. NADDEO, A.R. CASTALDO-M. NADDEO, *Il denaro sporco*, cit., 20 ss.

sempre più propensi ad avvalersi di consulenti esperti (spesso estranei all'organizzazione), in grado di garantire un elevato risk management"⁽³⁵⁾.

Nell'ambito di tale processo di *professionalizzazione* dell'attività di riciclaggio, gli istituti bancari — nonostante la massiccia entrata in scena di intermediari finanziari 'alternativi' — continuano a rappresentare uno snodo fondamentale delle operazioni di *lavaggio*⁽³⁶⁾.

D'altra parte, i vantaggi, ridotti dall'assottigliamento del segreto bancario, riconquistano terreno, ove gli istituti di credito vengano "*interamente assoggettati agli interessi criminali*"⁽³⁷⁾.

È il caso delle "*imprese a partecipazione mafiosa*", imprese sorte nel rispetto della legalità, ma che sin dall'inizio o successivamente, hanno instaurato rapporti di cointeressenza e di compartecipazione con esponenti mafiosi, caratterizzate da una "*tendenza verso l'accentramento delle attività finanziarie di riciclaggio*"⁽³⁸⁾.

2.2 L'impatto del riciclaggio sull'economia sana

Gli effetti del riciclaggio vanno ancora considerati nella loro rifrazione sui diversi momenti del circuito economico.

L'ingresso di capitali di origine illecita nell'economia legale rileva sotto un duplice aspetto sui valori costituzionali di cui all'art. 41 Cost.⁽³⁹⁾: a) quello distorsivo della concorrenza; b) quello destabilizzante del mercato.

Il primo profilo, derivante dalla capacità dell'operatore illecito di disporre di liquidità "*a basso costo*", determina l'annullamento del "*rischio d'impresa*" a suo favore.

Le contaminazioni mafiose del tessuto economico di riferimento impongono, infatti, il progressivo arretramento dell'imprenditore sano; nel primo caso, quest'ultimo non ha alcuna possibilità di imporsi, scontando, sin dall'inizio, il dominio dell'imprenditoria criminale.

Nell'ipotesi di inquinamento ambientale, invece, molto spesso si verifica che l'operatore legale adotti, in un regime di autonomia/libertà apparente, politiche d'impresa non concorrenziali in contrasto con le *leggi del mercato*, onde evitare di esporre la propria azienda alle "attenzioni" della criminalità.

⁽³⁵⁾ A. R. CASTALDO, M. NADDEO, *Il denaro sporco*, cit., 34 ss.

⁽³⁶⁾ G. DONADIO, *Art. 648-bis. Riciclaggio*, cit., 592 ss.

⁽³⁷⁾ A.R. CASTALDO-M. NADDEO, *Il denaro sporco*, cit., 20 ss.

⁽³⁸⁾ A.R. CASTALDO-M. NADDEO, *Il denaro sporco*, cit., 20 ss.

⁽³⁹⁾ V. PATALANO, *Profili della repressione penale del riciclaggio*, in E. PALOMBI (a cura di), *Il riciclaggio dei proventi illeciti tra politica criminale e diritto vigente*, Napoli, 1996, 121 ss.

Il risultato è quello di una sostanziale alterazione della regolare selettività dei mercati, inficiata dal determinismo criminale e dalla sua posizione monopolistica (od oligopolistica), in una prospettiva radicalmente contraddittoria dell'ordine economico su cui si fonda il libero mercato *ex art. 41 Cost.* ⁽⁴⁰⁾.

L'attività di riciclaggio coinvolge poi in maniera crescente il sistema economico bancario e finanziario ⁽⁴¹⁾.

Come già visto, sempre più spesso intermediari sani si inseriscono nei contesti del crimine “*che, sfruttandone gli indici di vulnerabilità, ne assoggetta i singoli operatori o compenetra l'intera impresa, acquisendone il controllo o la proprietà*” ⁽⁴²⁾.

Infine, il *money laundering* rende molto più appetibile la carriera criminale, imponendone al soggetto sano l'insostenibile raffronto — in termini economici — con quella lecita.

È così evidente che alla progressiva espansione della criminalità economica di tipo organizzato corrisponda una proporzionale e contraria compressione dell'imprenditoria legale, con evidente lesione di valori costituzionalmente rilevanti *ex artt. 3 e 41 Cost.* ⁽⁴³⁾.

La *ratio* di un simile fenomeno va ricercata negli obiettivi che la criminalità si ripropone; in particolare l'assunzione di posizioni monopolistiche o di oligopolio nel mercato e la riduzione del “*rischio riciclaggio*”.

Basti pensare che la presenza dell'organizzazione criminale alle spalle dell'impresa (a partecipazione mafiosa o di proprietà mafiosa) riesce a garantire una stabilità economica e un *target* concorrenziale non sostenibile per l'impresa lecita.

A contrario, « *l'analisi empirico-economica ha di frequente ricondotto l'eziologia che contraddistingue il “violento” declino o la crisi finanziaria di una società all'usura, all'estorsione, alla concorrenza sleale o ad altri fattori esogeni, che postulano atteggiamenti (quasi sempre) non ‘cooperativi’ tra la criminalità e l'imprenditore sano* » ⁽⁴⁴⁾.

⁽⁴⁰⁾ V. PATALANO, *Profili della repressione penale del riciclaggio*, cit., 121 ss. A.R. CASTALDO-M. NADDEO, *Il denaro sporco*, cit., 43 ss., secondo cui gli aspetti illustrati si riflettono chiaramente sulla prospettiva ‘microeconomica’, dove “*gli effetti del riciclaggio risultano determinati dal contatto diretto tra crimine (organizzato) e impresa lecita (es. controllo o compenetrazione criminale), ovvero, dalla incidenza che il primo indirettamente esercita sulla seconda; in entrambi i casi, tuttavia, essi si traducono nell'acquisizione e mantenimento delle posizioni di dominio illecitamente assunte dall'operatore criminale*”.

⁽⁴¹⁾ V. PATALANO, *Profili della repressione penale del riciclaggio*, cit., 121 ss.

⁽⁴²⁾ A.R. CASTALDO-M. NADDEO, *Il denaro sporco*, cit., 43 ss.

⁽⁴³⁾ V. PATALANO, *Profili della repressione penale del riciclaggio*, cit., 121 ss.

⁽⁴⁴⁾ A.R. CASTALDO-M. NADDEO, *Il denaro sporco*, cit., 43 ss.

È evidente allora che l'imprenditore sano, impedendo la fusione degli interessi leciti con quelli illeciti, è costretto ad affrontare conflitti spesso brutali ⁽⁴⁵⁾. Costui, infatti, soprattutto se motivato da politiche espansionistiche, risulterà esposto, da un lato, a condotte estorsive, dall'altro, a condizioni apparentemente favorevoli, dietro le quali si celano pericolosi finanziamenti illeciti; nel caso di crisi di liquidità, invece, rischierà di essere strozzato dalla trappola dell'usura, ovvero, dal *credit crunch* bancario ⁽⁴⁶⁾.

Insomma, come ben detto, *“l'indagine limitata al breve periodo restituisce un risultato all'apparenza paradossale, ben racchiuso nel binomio che lega alla maggior vulnerabilità societaria (nell'accezione specificata) una maggiore stabilità finanziaria, altrettanto minacciosa per la sicurezza dei mercati e, nel medio-lungo termine, per l'impresa stessa”* ⁽⁴⁷⁾.

3 Il riciclaggio come fenomeno transazionale. La disciplina internazionalistica

La consapevolezza della dimensione transazionale del fenomeno del riciclaggio ⁽⁴⁸⁾ ha imposto l'esigenza di adottare contromisure normative di analoga estensione, che non esauriscano la loro efficacia esclusivamente a livello nazionale.

La lotta al riciclaggio incontra difficoltà e sfide continue: bisogna tenere il passo con il costante affinamento delle tecniche criminali, non dimenticando che *“i riciclatori si evolvono più rapidamente delle leggi”* ⁽⁴⁹⁾.

Non si tratta più di una semplice scelta, ma di una necessità non rinviabile.

⁽⁴⁵⁾ A. R. CASTALDO, *Riciclaggio e impiego di beni di provenienza illecita*, cit., 250 ss.

⁽⁴⁶⁾ V. PATALANO, *Profili della repressione penale del riciclaggio*, cit., 121 ss.

⁽⁴⁷⁾ A.R. CASTALDO-M. NADDEO, *Il denaro sporco*, cit., 43 ss.

⁽⁴⁸⁾ Sul punto si è pronunciato M. DRAGHI, *L'azione di prevenzione e contrasto del riciclaggio*, che presso la Commissione Parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali precisa che *“Nelle sue forme più significative, il riciclaggio manifesta una marcata attitudine a svolgersi in un contesto internazionale. Articolando la propria azione in molteplici giurisdizioni, i criminali tendono a cogliere le opportunità offerte dalla globalizzazione dell'economia e dall'integrazione dei mercati finanziari. La possibilità di ricorrere a strumenti finanziari innovativi e la disponibilità di sofisticate tecnologie per la trasmissione delle informazioni e degli ordini consentono loro di agire con grande velocità, di stratificare molteplici atti di trasformazione e trasferimento, di operare a distanza in piazze diverse, di dissimulare l'identità degli attori e la titolarità effettiva dei beni”*.

⁽⁴⁹⁾ v. L. CUZZOCREA, *La normativa sovranazionale e gli organismi di monitoraggio e controllo del “fenomeno riciclaggio”*, in *Il riciclaggio come fenomeno transazionale: normative a confronto*, a cura di R. RAZZANTE, Milano, 2014, 34 ss.

3.1 I primi interventi normativi a livello internazionale e la lotta al traffico di stupefacenti

L'esigenza di contrastare il compimento di operazioni mirate a dare una parvenza lecita a capitali, la cui provenienza é in realtà illecita, ha ricevuto risposta solo in tempi relativamente recenti.

Prima di esaminare la disciplina interna del delitto di riciclaggio, risulta quindi opportuno mettere in luce quantomeno i punti di snodo essenziali della normativa internazionalistica in materia, tenuto conto della matrice marcatamente sovranazionale ⁽⁵⁰⁾ della figura delittuosa di cui all'art 648-bis del nostro codice penale.

È necessario dunque andare indietro nel tempo, al 1961, per incontrare il primo tentativo normativo di lotta all'insidioso fenomeno del riciclaggio di proventi illeciti, concretatosi nella ratifica della *Convenzione unica sugli stupefacenti di New York* ⁽⁵¹⁾.

Si trattava di una convenzione stipulata a fronte della crescente espansione del traffico di sostanze stupefacenti e che mostrava lucidamente la consapevolezza che i profitti finanziari derivanti da tale traffico illecito potessero essere pericolosamente riutilizzati in attività lecite ⁽⁵²⁾.

I rischi che ne derivavano per il naturale andamento delle legittime attività commerciali e degli interi sistemi economici nazionali, hanno indotto l'incriminazione delle condotte non solo di produzione, trasporto e commercio di sostanze stupefacenti, ma anche delle operazioni finanziarie compiute dolosamente e collegate a tali illeciti.

Riconoscendo la necessità di completare e rafforzare le misure previste nella Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, vi è stato un primo efficace tentativo a livello internazionale per sostenere la lotta contro il riciclaggio, quando a Vienna nel dicembre del 1988 fu stipulata la "Con-

⁽⁵⁰⁾ Le operazioni di riciclaggio più significative si realizzano coinvolgendo più giurisdizioni, allo scopo di rendere più difficoltosa la ricostruzione dei flussi finanziari. Le opportunità di arbitraggio tra regolamentazioni, favorite anche dalle scelte consapevolmente meno rigorose dei Paesi non cooperativi, spingono a collocare le attività di riciclaggio nel Paese che offre le condizioni più favorevoli in termini di maggiori garanzie di impunità, migliori opportunità per l'occultamento dei proventi, più elevati margini di profitto nel loro impiego.

⁽⁵¹⁾ La Convenzione unica sugli stupefacenti di New York fu siglata il 3 marzo 1961, successivamente integrata dal protocollo modificativo di Ginevra, del 25 marzo 1972 e ratificata in Italia con la l. 5 giugno 1974, n. 412.

⁽⁵²⁾ A. R. CASTALDO, M. NADDEO, *Il denaro sporco. Prevenzione e repressione nella lotta al riciclaggio*, cit., 34 ss.; V. PLANTAMURA, *Riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, e confisca (artt. 648-bis, 648-ter e 648-quater)*, cit., 844 ss.

venzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope”⁽⁵³⁾.

Gli stati contraenti convogliavano così le loro preoccupazioni a riguardo e si accordavano disponendo l'introduzione del reato di c.d. *money laundering*⁽⁵⁴⁾ nei rispettivi ordinamenti, con l'intento di sanzionare il trasferimento, la sostituzione o la trasformazione di beni provenienti dal traffico illecito di stupefacenti.

Lo scopo dichiarato era quindi quello di “*privare coloro che praticano il traffico illecito del frutto delle loro attività criminali ed eliminare in tal modo il loro movente principale*”⁽⁵⁵⁾, ponendo un argine all'azione delittuosa.

Nonostante si trattasse di una disciplina settoriale, la Convenzione di Vienna ha raggiunto risultati apprezzabili e ha dato vita alla criminalizzazione del reato di riciclaggio in un elevato numero di Paesi, richiamando peraltro in materia l'attenzione della comunità internazionale.

Era la prima volta che in un trattato internazionale veniva affrontato il problema del contrasto del riciclaggio, definendo, seppur in modo sfumato, i contorni di un'autonoma figura criminosa.

Ciò nonostante, affinché la lotta al riciclaggio si vestisse di concretezza, bisognava attendere ancora qualche decennio.

Ben presto, però, i tempi sono diventati maturi e ci si è resi conto che le banche potevano convertirsi in strumento inconsapevole in mano ai riciclatori.

Nel 1998, infatti, i rappresentanti delle Banche centrali e delle Autorità di Vigilanza bancaria di dodici Paesi europei⁽⁵⁶⁾, riuniti nel Comitato Coocke, hanno firmato la *Dichiarazione di Principi di Basilea*.

Si è al cospetto di una pietra miliare nella lotta pubblica al riciclaggio, mirando ad evitare una nociva contaminazione del sistema bancario con l'operato delle organizzazioni criminali, prevenendo l'uso dello stesso per scopi di riciclaggio⁽⁵⁷⁾.

⁽⁵³⁾ Ratificata dall'Italia con l. 5 novembre 1990, n. 328.

⁽⁵⁴⁾ “*The crime of moving money that has been obtained illegally through banks and other businesses to make it seem as if the money has been obtained legally*” (Definition of money laundering from the Cambridge Advanced Learner's Dictionary & Thesaurus © Cambridge University Press).

⁽⁵⁵⁾ Cfr. art 1 della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope.

⁽⁵⁶⁾ Gli stati firmatari erano: Belgio, Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Lussemburgo, Olanda, Regno Unito, Svezia, Svizzera, Stati Uniti.

⁽⁵⁷⁾ A. R. CASTALDO, M. NADDEO, *Il denaro sporco. Prevenzione e repressione nella lotta al riciclaggio*, cit., 34 ss.

È proprio sulle basi poste dalla Dichiarazione di Basilea che si è innestato lo sviluppo di tutta la successiva normativa antiriciclaggio, sia a livello internazionale che nazionale, e che si è mossa sulle seguenti linee direttrici ⁽⁵⁸⁾:

1) l'imposizione dell'obbligo di identificazione della clientela, con contestuale esortazione a non eseguire operazioni di importo rilevante in caso di identità dubbia;

2) l'assunzione da parte delle banche dell'impegno a rinunciare al compimento delle operazioni richieste da clienti sospetti di riciclaggio;

3) la previsione, in capo alle banche, di un dovere di collaborazione con le autorità inquirenti, nei limiti del rispetto della normativa interna prevista per la tutela della riservatezza della clientela.

Un rilevante contributo all'ideazione ed alla costruzione di un modello del sistema di contrasto al riciclaggio è da ascrivere al G.A.F.I. ⁽⁵⁹⁾, istituito nel 1989 con l'incarico di sovrintendere agli sviluppi del sistema antiriciclaggio dei Paesi Aderenti e promuovere l'attuazione delle Raccomandazioni ⁽⁶⁰⁾, approvate nel 1990 e successivamente aggiornate.

Nonostante la proliferazione di provvedimenti in materia, le zone d'ombra non mancavano, ma i successivi interventi normativi hanno provato a colmare le lacune ⁽⁶¹⁾.

3.2 L'antiriciclaggio in Europa

3.2.1 Le prime tre direttive contro il riciclaggio

Gli scenari della criminalità sovranazionale hanno altresì indotto l'E-

⁽⁵⁸⁾ V. PLANTAMURA, *Riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, e confisca* (artt. 648-bis, 648-ter e 648-quater), cit., 844 ss.

⁽⁵⁹⁾ Noto anche con la denominazione inglese *Financial Action Task Force* (F.A.T.F.), il G.A.F.I. è un organismo intergovernativo composto da esperti legali, penali e finanziari, che si occupa in maniera esclusiva della lotta internazionale al riciclaggio, con l'obiettivo di sfruttare le potenzialità della cooperazione e di individuare misure idonee per prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario per scopi di riciclaggio. Fu costituito nel 1989 a seguito delle determinazioni assunte dai Capi di Stato e di Governo riuniti nel G-7 di Parigi.

⁽⁶⁰⁾ Si trattava di 40 Raccomandazioni antiriciclaggio, approvate nel 1990, successivamente aggiornate, per essere poi riscritte nel 2003. Esse contengono regole che, seppur prive di efficacia giuridica vincolante, costituiscono modelli a cui gli oltre 130 Stati aderenti devono improntare le normative interne allo scopo di uniformare le discipline antiriciclaggio.

⁽⁶¹⁾ A. R. CASTALDO, M. NADDEO, *Il denaro sporco. Prevenzione e repressione nella lotta al riciclaggio*, cit., 34 ss.; V. PLANTAMURA, *Riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, e confisca* (artt. 648-bis, 648-ter e 648-quater), cit., 844 ss.

uropa Unita a prendere atto della necessità di intervenire ed adeguare il sistema antiriciclaggio alla continua evoluzione delle tecniche criminali.

Una certa sensibilità verso il fenomeno del reinvestimento di capitale sporco in circuiti economici legali è emersa nel 1980, quando il Consiglio d'Europa ha adottato, in data 27 giugno, la Raccomandazione n. 80/2010 "Misure contro il trasferimento e la custodia di fondi di origine criminale", con la quale sono stati imposti agli Stati aderenti obblighi di identificazione della clientela ai sistemi bancari nazionali.

Altrettanto fondamentale è stato il ruolo del Consiglio d'Europa nell'adozione di uno dei due atti maggiormente significativi nell'ambito della cooperazione internazionale antiriciclaggio: la "Convenzione di Strasburgo sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi del reato", adottata nel novembre 1990, è il primo provvedimento sovranazionale antiriciclaggio destinato ad avere valenza legale all'interno degli Stati membri ⁽⁶²⁾.

Le parti contraenti si impegnavano a modificare i propri sistemi normativi al fine di penalizzare il riciclaggio ⁽⁶³⁾, prevedendo altresì adeguate procedure volte a garantire la confisca dei beni che ne costituiscono oggetto.

In questo modo è stata risolta la questione dei reati presupposti, ricomprendendovi tutti i reati gravi, e la tutela è stata rafforzata dall'introduzione di una serie di obblighi di collaborazione e di concertazione delle attività investigative tra le autorità statali competenti.

A distanza di circa un anno è intervenuta l'iniziativa della Comunità

⁽⁶²⁾ A. R. CASTALDO, M. NADDEO, *Il denaro sporco. Prevenzione e repressione nella lotta al riciclaggio*, cit., 34 ss.

⁽⁶³⁾ La definizione del reato di riciclaggio valida ai fini della Convenzione di Strasburgo è circoscritta dall'art. 6 della stessa, il quale riporta "Ciascuna Parte prende le misure legislative e di altra natura eventualmente necessarie per prevedere come reato secondo la propria legge interna, quando il fatto è commesso intenzionalmente: a. la conversione o il trasferimento di valori patrimoniali, sapendo che essi sono proventi, allo scopo di occultare o dissimulare l'illecita provenienza dei valori patrimoniali stessi o aiutare persone coinvolte nella commissione del reato principale a sottrarsi alle conseguenze giuridiche dei loro atti; b. l'occultamento o la dissimulazione della natura, dell'origine, dell'ubicazione, di atti di disposizione o del movimento di valori patrimoniali, nonché dei diritti di proprietà e degli altri diritti ad essi relativi, sapendo che detti valori patrimoniali sono proventi; e, fatti salvi i suoi principi costituzionali e i concetti fondamentali del suo ordinamento giuridico; c. l'acquisizione, il possesso o l'uso di valori patrimoniali sapendo, nel momento in cui sono ricevuti, che essi sono proventi; d. la partecipazione nella commissione di reati che sono stati previsti a norma del presente art., l'associazione o il complotto, allo scopo di commettere tali reati, il tentativo di commetterli, nonché l'assistenza, l'istigazione, il favoreggiamento e la prestazione di consigli per la loro commissione."

Europea, che non poteva rimanere insensibile alla minaccia rappresentata dal fenomeno del riciclaggio.

Il frutto di tale intervento é stato l'emanazione della prima "Direttiva 308/91/CEE" ⁽⁶⁴⁾ (c.d. Prima Direttiva antiriciclaggio), con la quale è stato affidato al sistema finanziario un ruolo di prevenzione del crimine attraverso il compito di esaminare le transazioni commerciali.

Gli obiettivi perseguiti dalla direttiva sono stati sostanzialmente due ⁽⁶⁵⁾:

- 1) incrementare la trasparenza del mercato finanziario e dei suoi flussi;
- 2) giungere ad intercettare l'operazione sospetta di riciclaggio.

A tale scopo sono stati previsti in capo agli operatori istituzionali specifici obblighi di identificazione della clientela, di conservazione di traccia delle operazioni compiute, di segnalazione alle autorità delle operazioni sospette e di osservanza delle limitazioni imposte nell'uso del contante.

L'intento perseguito consisteva, a ben vedere, nel conferire livelli di trasparenza più elevati al sistema finanziario.

Tuttavia i limiti di tale disciplina non hanno tardato ad emergere: la circoscrizione dei reati presupposti ai soli reati connessi al traffico di stupefacenti ha limitato le potenzialità ed il campo di applicazione della normativa.

La successiva "Direttiva 2001/97/CE" (c.d. Seconda Direttiva antiriciclaggio), attuata in Italia con il d.lgs. n. 56/2004, ha efficacemente ovviato alle lacune della precedente, ampliando il novero dei reati-presupposto e dei destinatari della normativa antiriciclaggio.

L'operatività della disciplina antiriciclaggio è stata infatti estesa anche ad alcune attività e professioni di carattere non finanziario, quali avvocati, notai, dottori commercialisti.

Ulteriori sviluppi in materia sono dipesi dall'intervento della "Direttiva 2005/60/CE" (c.d. Terza Direttiva antiriciclaggio) ⁽⁶⁶⁾, in materia di "prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo", la quale ha avuto come obiettivo quello di prevenire il ricorso al sistema finanziario per riciclare proventi illeciti e finanziare il terrorismo.

⁽⁶⁴⁾ Recepita con il d.lgs. n. 125/1997, che ha previsto le sanzioni amministrative per l'inosservanza degli obblighi di segnalazione

⁽⁶⁵⁾ A. R. CASTALDO, M. NADDEO, *Il denaro sporco. Prevenzione e repressione nella lotta al riciclaggio*, cit., 34 ss.

⁽⁶⁶⁾ Direttiva n. 2005/60/CE, emanata il 25 novembre del 2005.

Tale provvedimento ha segnato una svolta rispetto alle due direttive precedenti.

Essa ha, in primo luogo, proposto un'ampia definizione della nozione della condotta di riciclaggio, allineando la definizione comunitaria di reati presupposto a quella di "reati gravi" ⁽⁶⁷⁾.

Il provvedimento si è quindi inserito in un processo di estensione tanto dell'ambito dei reati presupposti, quanto degli obblighi e dei controlli alle varie forme di finanziamento del terrorismo e della criminalità.

La direttiva ha infatti riproposto i tradizionali obblighi di collaborazione attiva ⁽⁶⁸⁾, rafforzando però le regole e le procedure che devono presiedere ai rapporti con la clientela.

Sugli enti creditizi e finanziari, i liberi professionisti legali, i notai e gli altri destinatari della normativa ricadeva l'obbligo di adeguata verifica della clientela quando intrecciano una relazione d'affari o concludono una transazione di importo almeno pari a 15,000 euro.

A fronte dell'esistenza di un elevato rischio di riciclaggio di proventi provenienti da attività illecite, sono poi state adottate misure rafforzate di adeguata verifica della clientela.

Restavano fermi gli obblighi di segnalazione di operazioni sospette.

3.2.2 La recente IV direttiva

A distanza di dieci anni dall'ultima revisione delle norme europee relative alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, la "Direttiva (UE) n. 2015/849" (c.d. Quarta Direttiva antiriciclaggio) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015 ⁽⁶⁹⁾, ha modificato il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e ha abrogato la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione.

Alla IV direttiva è stata di recente attuazione con il d.lgs. n. 90/2017 ⁽⁷⁰⁾.

L'obiettivo perseguito è quello di definire il quadro delle norme pre-

⁽⁶⁷⁾ Per la definizione della nozione di "reati gravi" v. l'Azione Comune n. 98/699 GAI.

⁽⁶⁸⁾ Tali obblighi si sostanziano nella segnalazione delle operazioni sospette alla Financial Intelligence Unit (FIU).

⁽⁶⁹⁾ R. RAZZANTE, *La quarta direttiva contro il riciclaggio: spunti per una nuova regolamentazione italiana*, in <http://www.magistraturaindipendente.it/la-quarta-direttiva-contro-il-riciclaggio-spunti-per-una-nuova-regolamentazione-italiana-d.htm>.

⁽⁷⁰⁾ Per il cui commento si rinvia all'approfondita trattazione di GAMBOGI, in questo volume.

ventive contro il riciclaggio, chiaramente ispirate ai principi internazionali sanciti in materia.

Il riciclaggio ha continuato, pertanto, a rappresentare un tema presente nell'agenda europea, in quanto, come visto, i flussi di denaro illecito hanno continuato a compromettere la stabilità e l'integrità del settore finanziario e rappresentano una concreta minaccia per il mercato interno dell'Unione, nonché per lo sviluppo internazionale.

In breve, una prevenzione mirata e proporzionata all'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, unitamente ad un ulteriore incremento degli strumenti di diritto penale già presenti a livello europeo, risulta sempre una priorità del legislatore europeo.

L'articolato costituisce un importante risultato nel quadro europeo antiriciclaggio ⁽⁷¹⁾.

Ciò in quanto non solo dà attuazione alle Raccomandazioni FATF (Financial Action Task Force), allineando in tal modo i Paesi UE ai più avanzati *standard* internazionali, ma introduce una serie di disposizioni fondamentali che consentiranno all'Europa di compiere passi avanti nel contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

Un primo punto di intervento della IV direttiva riguarda l'estensione del campo di applicazione della normativa *de qua*.

In tal senso, essa fornisce la seguente definizione del reato ⁽⁷²⁾: a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni; b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; d) la partecipazione a uno degli atti di cui alle lettere a), b), c), l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare,

⁽⁷¹⁾ R. RAZZANTE, *La quarta direttiva contro il riciclaggio: spunti per una nuova regolamentazione italiana*, cit.

⁽⁷²⁾ R. RAZZANTE, *La quarta direttiva contro il riciclaggio: spunti per una nuova regolamentazione italiana*, cit.

istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione.

In linea con le Raccomandazioni riviste dal GAFI, i reati fiscali connessi alle imposte dirette e indirette rientrano nell'ampia definizione di "attività criminosa" ⁽⁷³⁾.

Nello specifico, l'art. 3, paragrafo 4, lett. f) della direttiva, sancisce che rientrano nell'attività criminosa *"tutti i reati, compresi i reati fiscali relativi a imposte dirette e indirette, quali specificati nel diritto nazionale, punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata massima superiore ad un anno ovvero, per gli Stati membri il cui ordinamento giuridico prevede una soglia minima per i reati, tutti i reati punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata minima superiore a sei mesi"*.

Le definizioni di reati di fiscali previste dalle normative nazionali potrebbero tuttavia divergere tenuto conto che ciascuno Stato membro può ricondurre reati fiscali differenti alla nozione di attività criminosa perseguibile mediante le sanzioni di cui all'art. 3, paragrafo 4, lett. f).

In ogni caso, gli Stati membri dovrebbero consentire, nella massima misura possibile ai sensi della propria legislazione, lo scambio di informazioni o la prestazione di assistenza tra le Unità di informazione finanziaria dell'Unione (Financial Information Units — FIU).

Altra novità consiste nella previsione di cui all'art. 2, che estende l'ambito di applicazione soggettivo della normativa.

La quarta la direttiva si applica dunque, oltre che agli enti creditizi e agli istituti finanziari, nonché alle persone fisiche o giuridiche, già obbligati in precedenza, *"anche agli altri soggetti che negoziano beni, quando il pagamento è effettuato o ricevuto in contanti per un importo pari o superiore a 10.000 euro, indipendentemente dal fatto che la transazione si effettua con un'operazione unica con diverse operazioni che appaiono collegate, e ai prestatori di servizi di gioco d'azzardo"*.

Sembrirebbero obbligati alle regole anche soggetti non finanziari "imprese", poiché non si vede come si potrebbe qualificare chi effettua "negoziazioni di beni" ⁽⁷⁴⁾.

In riferimento ai prestatori di servizio di gioco d'azzardo, nel testo della IV Direttiva è stato inserito il principio che consente agli Stati membri

⁽⁷³⁾ R. RAZZANTE, *La quarta direttiva contro il riciclaggio: spunti per una nuova regolamentazione italiana*, cit.

⁽⁷⁴⁾ R. RAZZANTE, *La quarta direttiva contro il riciclaggio: spunti per una nuova regolamentazione italiana*, cit.

la possibilità di esentare gli operatori di gioco a basso rischio: “*ad eccezione delle case da gioco e a seguito di un’opportuna valutazione del rischio, gli Stati membri possono decidere di esonerare, in tutto o in parte, i prestatori di determinati servizi di gioco d’azzardo dalle disposizioni nazionali che recepiscono la presente direttiva sulla base del basso livello di rischio comprovato dalla natura e, se del caso, dalle dimensioni operative di detti servizi*”.

In breve, gli Stati membri dovrebbero considerare la previsione di un’esenzione esclusivamente in circostanze rigorosamente limitate e giustificate, ovvero quando i rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo sono limitati ⁽⁷⁵⁾.

Tali esenzioni dovrebbero formare oggetto di una specifica valutazione del rischio che tenga in considerazione anche il grado di vulnerabilità delle relative operazioni ⁽⁷⁶⁾.

La IV Direttiva, recepita pressochè integralmente dal d.lgs. n. 90/2017, ribadisce che il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo non è sempre lo stesso, per cui va adottato un approccio basato sul rischio.

Proprio in relazione alla valutazione di esso, gli artt. 6 e 7 prevedono rispettivamente un approccio sovranazionale ed uno nazionale al rischio stesso.

In tal senso, in relazione al primo tipo di approccio, è previsto che la Commissione effettui una valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che gravano sul mercato interno e relativi alle attività transfrontaliere.

Passando all’art. 7, lo stesso prevede che ciascuno Stato membro adotti opportune misure per individuare, valutare, comprendere e mitigare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che lo riguardano, nonché le eventuali problematiche connesse in materia di protezione dei dati.

Avendo riguardo ai rischi di cui sopra, ciascuno Stato membro: *a)* usa tale valutazione per migliorare il proprio regime in materia di AML/CFT, in particolare individuando i settori in cui i soggetti obbligati devono applicare misure rafforzate e, se del caso, specificando le misure da adottare; *b)* individua, se del caso, i settori o le aree di minore o maggiore rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo; *c)* utilizza tale valutazione come ausilio ai fini della distribuzione e della definizione della priorità

⁽⁷⁵⁾ R. RAZZANTE, *La quarta direttiva contro il riciclaggio: spunti per una nuova regolamentazione italiana*, cit.

⁽⁷⁶⁾ R. RAZZANTE, *La quarta direttiva contro il riciclaggio: spunti per una nuova regolamentazione italiana*, cit.

delle risorse da destinare al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; *d*) utilizza tale valutazione per garantire che sia predisposta una normativa adeguata per ogni settore o area in funzione del corrispondente rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo; *e*) mette tempestivamente a disposizione dei soggetti obbligati le informazioni per facilitarne l'esecuzione delle valutazioni dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. I soggetti destinatari degli obblighi devono anch'essi adottare misure volte a individuare e valutare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, tenendo conto di fattori di rischio, compresi quelli relativi ai loro clienti, paesi o aree geografiche, prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione. Gli stessi destinatari devono porre in essere politiche, controlli e procedure per mitigare e gestire in maniera efficace i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Richiamando il *risk based approach*, il legislatore europeo richiede ancora una maggiore attenzione dell'espletamento dell'adeguata verifica, sottolineando come gli intermediari finanziari, alla luce del privilegiato punto di osservazione di cui godono, debbano necessariamente intensificare i controlli ⁽⁷⁷⁾.

La novità principale consiste nell'applicazione dell'adeguata verifica anche a soggetti che negoziano in beni quando eseguono “operazioni occasionali in contanti d'importo pari o superiore a 10.000 euro, indipendentemente dal fatto che l'operazione sia eseguita con un'unica operazione o con diverse operazioni che appaiono collegate, nonché per i prestatori di servizi di gioco d'azzardo, all'incasso delle vincite, all'atto della puntata, o in entrambe le occasioni, quando si eseguono operazioni d'importo pari o superiore a 2.000 euro”, indipendentemente dal fatto che la transazione sia eseguita con un'unica operazione o con diverse operazioni che appaiono collegate.

Come rilevato prontamente in dottrina ⁽⁷⁸⁾, l'Italia è da tempo ormai già allineata a tale ultima impostazione dettata dalla IV Direttiva.

La normativa antiriciclaggio italiana, infatti, impone agli operatori che svolgono l'attività di gestione di case da gioco on line, di procedere all'identificazione ed alla verifica dell'identità di ogni cliente per importo superiore a 1.000 euro (art. 24, comma 4, d.lgs. n. 231/2007); per i casinò, invece, la soglia è di 2.000 euro (art. 24, comma 1, d.lgs. n. 231/2007).

Il legislatore della IV Direttiva ha, altresì, assunto consapevolezza della

⁽⁷⁷⁾ R. RAZZANTE, *La quarta direttiva contro il riciclaggio: spunti per una nuova regolamentazione italiana*, cit.

⁽⁷⁸⁾ R. RAZZANTE, *La quarta direttiva contro il riciclaggio: spunti per una nuova regolamentazione italiana*, cit.

circostanza che l'utilizzo dei prodotti di moneta elettronica è considerato sempre più un surrogato dei conti bancari.

In aggiunta alle misure previste dalla Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, detti prodotti sono assoggettati agli obblighi di prevenzione e contrasto del riciclaggio e della lotta al finanziamento del terrorismo.

Tuttavia, lo stesso legislatore europeo ha ritenuto che, in talune comprovate circostanze di rischio esiguo e a rigorose condizioni di mitigazioni del rischio, gli Stati membri dovrebbero poter esonerare i prodotti di moneta elettronica da determinate misure di adeguata verifica della clientela, quali l'identificazione e la verifica del cliente e del titolare effettivo, ma non dal controllo delle operazioni o dei rapporti d'affari.

Ai sensi dell'art. 12 della IV Direttiva le condizioni di mitigazione del rischio sono le seguenti ⁽⁷⁹⁾: “a) lo strumento di pagamento non è ricaricabile oppure è soggetto a un limite mensile massimo di operazioni di 250 euro, utilizzabile solo in tale Stato membro; b) l'importo massimo memorizzato elettronicamente non supera i 250 euro; c) lo strumento di pagamento è utilizzato esclusivamente per acquistare beni o servizi; d) lo strumento di pagamento non può essere alimentato con moneta elettronica anonima; e) l'emittente effettua un controllo sulle operazioni o sul rapporto d'affari sufficiente a consentire la rilevazione di operazioni anomale o sospette”.

Ciò posto, è noto che alcune situazioni comportano un maggior rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, o meglio, ferma restando la necessità di stabilire l'identità e il profilo economico di tutti i clienti, vi sono casi in cui si richiedono procedure d'identificazione e di verifica della clientela particolarmente rigorose ⁽⁸⁰⁾.

Quanto detto vale in particolare per i rapporti con persone che ricoprono o hanno ricoperto funzioni pubbliche di rilievo nell'Unione o a livello internazionale, soprattutto con riferimento a persone che provengono da paesi in cui la corruzione è un fenomeno altamente diffuso.

Tali rapporti possono esporre in modo particolare il settore finanziario a notevoli rischi di reputazione e legali.

Gli sforzi condotti sul piano internazionale volti a combattere la corruzione altresì giustificano la necessità di prestare particolare attenzione a

⁽⁷⁹⁾ R. RAZZANTE, *La quarta direttiva contro il riciclaggio: spunti per una nuova regolamentazione italiana*, cit.

⁽⁸⁰⁾ R. RAZZANTE, *La quarta direttiva contro il riciclaggio: spunti per una nuova regolamentazione italiana*, cit.

tali persone che ricoprono o hanno ricoperto funzioni pubbliche di rilievo a livello nazionale o all'estero e nei confronti di alti funzionari in organizzazioni internazionali.

In questa ottica s'inseriscono gli obblighi rafforzati di adeguata verifica nei confronti di coloro che svolgono o hanno svolto funzioni politiche all'interno del Paese o in organizzazioni internazionali.

La sintetica definizione di persone politicamente esposte, in precedenza richiamata all'art. 3 n. 8, è ora sostituita con un'esplicita individuazione delle PEP in Paese terzi o nel Paese membro o in organismi internazionali, indicando che sono inclusi: *a)* capi di Stato, capi di governo, ministri e viceministri o sottosegretari; *b)* parlamenti o membri di organi legislativi analoghi; *c)* membri degli organi direttivi di partiti politici; *d)* membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali; *e)* membri delle corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali; *f)* ambasciatori, incaricati d'affari e ufficiali di alto grado delle forze armate; *g)* membri degli organi di amministrazione, direzione o sorveglianza delle imprese di proprietà statale; *h)* direttori, vicedirettori e membri dell'organo di gestione, o funzione equivalente, di organizzazioni internazionali.

In ultimo, l'art. 22 della Direttiva n. 849 del 2015, apprestando una novità di rilievo, sancisce che *“quando una persona politicamente esposta non ricopre più importanti cariche pubbliche in uno Stato membro o in un paese terzo ovvero cariche pubbliche importanti in un'organizzazione internazionale, ai soggetti obbligati è prescritto di prendere in considerazione, per almeno dodici mesi, il rischio che tale persona continua a costituire e di applicare adeguate misure in funzione del rischio fino al momento in cui ritengono che tale rischio specifico delle persone politicamente esposte cessi”*.

È opportuno ricordare che non esiste un elenco ufficiale di PEPS, per cui bisognerà rifarsi a banche dati elaborate da società specializzate.

A quest'ultimo problema si può ovviare attraverso la richiesta dell'informazione al soggetto cliente, che inserirà nella scheda di adeguata verifica una apposita “crocetta” nell'elenco che si consiglia di predisporre ⁽⁸¹⁾.

Alla luce delle criticità connesse alla sua identificazione, la Quarta Direttiva presta particolare attenzione alla complessa figura del “*beneficial owner*” nelle compagini societarie. È nota la necessità non solo di identificare le persone fisiche che sono titolari ovvero esercitano il controllo di

⁽⁸¹⁾ R. RAZZANTE, *La quarta direttiva contro il riciclaggio: spunti per una nuova regolamentazione italiana*, cit.

soggetti giuridici, ma anche di ottenere informazioni accurate e aggiornate sul c.d. titolare effettivo, al fine di rintracciare criminali che potrebbero altrimenti occultare la propria identità dietro una struttura societaria.

Un primo punto di forza, ma soprattutto di novità, della IV Direttiva si rinviene nella creazione di un “registro centralizzato di informazioni” riguardanti la proprietà effettiva delle società e dei trust, con il chiaro fine di aumentare i livelli di trasparenza.

Pertanto, gli Stati membri dovrebbero assicurare che i soggetti giuridici costituiti nel loro territorio in conformità del diritto nazionale ottengano e conservino informazioni adeguate, accurate e attuali sulla loro titolarità effettiva, oltre alle informazioni di base quali il nome della società, l'indirizzo e la prova dell'atto costitutive e della titolarità legale.

Con l'obiettivo di promuovere la trasparenza al fine di contrastare l'abuso dei soggetti giuridici, gli Stati membri dovranno assicurare che le informazioni sulla titolarità effettiva siano archiviate in un registro centrale situato all'esterno della società, in piena conformità con il diritto dell'Unione.

A tal fine, gli Stati membri possono utilizzare una banca dati centrale che raccolga le informazioni sulla titolarità effettiva, o il registro delle imprese, ovvero un altro registro centrale.

La nuova previsione normativa sancisce, altresì, che gli stessi Stati membri provvedono affinché le informazioni sulla titolarità effettiva siano accessibili in ogni caso: *a)* alle autorità competenti e alle FIU, senza alcuna restrizione; *b)* ai soggetti obbligati, nel quadro dell'adeguata verifica della clientela a norma del capo II; *c)* a qualunque persona od organizzazione che possa dimostrare un legittimo interesse. Le persone od organizzazioni di cui alle lettere *c)* hanno accesso almeno al nome, al mese ed anno di nascita, alla cittadinanza, al paese di residenza del titolare effettivo così come alla natura ed entità dell'interesse beneficiario detenuto.

L'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva deve essere conforme alle norme sulla protezione dei dati e può essere soggetto a registrazione online.

Nella medesima logica di migliorare la trasparenza e combattere gli abusi, l'art. 31 dispone che gli Stati membri prescrivono: « *che i fiduciari di trust espressi disciplinati dal loro diritto nazionale ottengano e mantengano informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust, inclusa l'identità del costituente, del “trustee”, del guardiano, dei beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo effettivo sul trust ... che il “trustee” renda noto il proprio stato e fornisca prontamente ai soggetti obbligati le informazioni quando, in tale veste, instaura un rapporto d'affari o esegue*

un'operazione ... che le autorità competenti e le FIU abbiano prontamente accesso a tali informazioni; che tali informazioni siano conservate in un registro centrale quando il trust genera obblighi fiscali, con accesso tempestivo e senza limitazioni alle autorità competenti, alle FIU, e ai soggetti obbligati nel quadro dell'adeguata verifica della clientela ».

Sebbene il libero accesso alle titolarità effettive da parte degli operatori del settore rappresenti un evidente vantaggio ai fini dell'adempimento dell'obbligo di adeguata verifica, l'art. 30 della novella chiarisce che tale patrimonio informativo non deve comunque essere considerato sufficiente.

Da un lato, si concede l'accesso ad un importante serbatoio informativo, superando così le difficoltà connesse all'identificazione del titolare effettivo; dall'altro, se ne dichiara contestualmente la quasi inutilità.

Gli obblighi di collaborazione non variano rispetto a quelli attuali ⁽⁸²⁾.

La nuova Direttiva dispone infatti che gli Stati membri prescrivono che i soggetti obbligati e, se del caso, i loro amministratori e dipendenti collaborino pienamente, provvedendo tempestivamente ad: *a)* informare la UIF di propria iniziativa, anche tramite segnalazione, quando il soggetto obbligato sa, sospetta o ha motivo ragionevole di sospettare che i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengono da attività criminose o sono collegati al finanziamento del terrorismo e rispondendo tempestivamente, in tali casi, alle richieste di informazioni ulteriori da parte della UIF; *b)* fornire alla UIF, direttamente o indirettamente, su sua richiesta, tutte le informazioni necessarie secondo le procedure previste dalla legislazione vigente.

Le raccomandazioni riviste del GAFI dimostrano che, per poter cooperare pienamente e soddisfare rapidamente le richieste di informazioni da parte delle autorità competenti al fine di prevenire, individuare o investigare su attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati dovrebbero conservare, per almeno cinque anni, le necessarie informazioni ottenute mediante misure di adeguata verifica della clientela e le registrazioni delle operazioni.

Al fine di, da un lato, evitare approcci diversi e, dall'altro, ottemperare alle prescrizioni in materia di protezione dei dati personali e di certezza del diritto, la quarta Direttiva ha ritenuto opportuno fissare tale periodo di conservazione a cinque anni dalla fine del rapporto d'affari o dell'operazione occasionale.

⁽⁸²⁾ R. RAZZANTE, *La quarta direttiva contro il riciclaggio: spunti per una nuova regolamentazione italiana*, cit.

Tuttavia, se necessario per prevenire, individuare o investigare in merito ad attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, e dopo aver effettuato una valutazione in merito alla necessità e proporzionalità, gli Stati membri dovrebbero poter autorizzare un periodo ulteriore di conservazione dei dati, non superiore ad un periodo supplementare di cinque anni, fatto salvo il diritto penale nazionale in materia di prove applicabili alle indagini penali e ai procedimenti giudiziari in corso.

L'art. 40 della IV Direttiva prevede che gli Stati membri stabiliscono che i soggetti obbligati conservino i documenti e le informazioni seguenti, in conformità al diritto nazionale, al fine di prevenire, individuare e indagare da parte della FIU o di altra autorità competente su eventuali attività di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo: *a)* per quanto riguarda l'adeguata verifica della clientela, la copia dei documenti e delle informazioni che sono necessari per soddisfare gli obblighi di adeguata verifica della clientela stessa ai sensi del capo II, per un periodo di cinque anni dalla cessazione del rapporto d'affari con il cliente o successivamente alla data di un'operazione occasionale; *b)* le scritture e le registrazioni delle operazioni, consistenti nei documenti originali o in copie aventi efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari in base al diritto nazionale, che sono necessarie per identificare l'operazione, per un periodo di cinque anni dalla cessazione di un rapporto d'affari con il cliente o successivamente alla data di un'operazione occasionale.

Alla scadenza del periodo di conservazione di cui al primo comma, gli Stati membri provvedono affinché i soggetti obbligati cancellino i dati personali, salvo disposizione contraria del diritto nazionale che determina le situazioni in cui i soggetti obbligati continuano o possono continuare a conservarli.

Gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere un periodo più lungo di conservazione dopo aver effettuato una valutazione accurata della necessità e della proporzionalità di tale ulteriore conservazione e aver considerato che questa è giustificata in quanto necessaria al fine di prevenire, individuare o investigare su attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Tale ulteriore periodo di conservazione non eccede ulteriori cinque anni.

È essenziale che l'allineamento della presente direttiva alle raccomandazioni riviste dal GAFI sia effettuato in piena conformità con il diritto dell'Unione, in particolare per quanto riguarda la legislazione dell'Unione in materia di protezione dei dati e la tutela dei diritti fondamentali quali sanciti dalla Carta. Alcuni aspetti dell'attuazione della presente direttiva

comportano la raccolta, l'analisi, la conservazione e la condivisione dei dati.

Tale trattamento dei dati personali, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali, dovrebbe essere consentito esclusivamente per gli scopi definiti nella direttiva de qua e le attività previste da essa, tra cui l'adeguata verifica della clientela, il controllo costante, le indagini e le segnalazioni delle operazioni anomale e sospette, l'identificazione dei titoli effettivi di persone giuridiche o di istituti giuridici, l'identificazione delle persone politicamente esposte, la condivisione di informazioni tra le autorità competenti e la condivisione di informazioni tra gli enti creditizi e gli istituti finanziari ed altri soggetti obbligati. La raccolta e il successivo trattamento di dati personali da parte dei soggetti obbligati dovrebbero essere limitati a quanto necessario per conformarsi alle prescrizioni della presente direttiva, senza un ulteriore trattamento dei dati personali che sia incompatibile con gli scopi suddetti. In particolare, occorre vietare categoricamente l'ulteriore trattamento dei dati personali a fini commerciali ⁽⁸³⁾.

L'ultima parte della nuova Direttiva è riservata alle sanzioni ⁽⁸⁴⁾.

Va chiarito in via preliminare che attualmente vige negli Stati membri una gamma differenziata di sanzioni e misure amministrative per violazioni delle vigenti disposizioni fondamentali di natura preventiva ⁽⁸⁵⁾; ed è evidente come tale diversità rischi di pregiudicare gli sforzi compiuti per contrastare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, rendendo quindi frammentaria la risposta dell'Unione.

La Quarta direttiva, recepita dal d.lgs. n. 90/2017, si è comunque proposta il delicato compito di fornire una gamma di sanzioni e misure amministrative a disposizione degli Stati membri, quanto meno per violazioni gravi, reiterate o sistematiche degli obblighi relativi alle misure di adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, segnalazione delle operazioni sospette e controlli interni dei soggetti obbligati. Tale gamma di misure appare essere sufficientemente ampia da consentire agli Stati membri e alle autorità competenti di tener conto delle differenze tra i diversi soggetti obbligati, in particolare, tra enti creditizi ed istituti finanziari e soggetti obbligati di altro tipo, in termini di dimensioni,

⁽⁸³⁾ R. RAZZANTE, *La quarta direttiva contro il riciclaggio: spunti per una nuova regolamentazione italiana*, cit.

⁽⁸⁴⁾ R. RAZZANTE, *La quarta direttiva contro il riciclaggio: spunti per una nuova regolamentazione italiana*, cit.

⁽⁸⁵⁾ R. RAZZANTE, *La quarta direttiva contro il riciclaggio: spunti per una nuova regolamentazione italiana*, cit.

caratteristiche e natura delle attività. Nel recepimento della presente direttiva, gli Stati membri dovranno assicurare che l'imposizione di sanzioni e misure amministrative in conformità con la stessa e di sanzioni penali in conformità con il diritto nazionale non violi il principio del *ne-bis in idem* ⁽⁸⁶⁾.

In tali casi, la direttiva prevede quantomeno: *a)* la pubblicità alle sanzioni; *b)* ordine alla persona fisica o giuridica responsabile della violazione di porre termine al comportamento sanzionato e di astenersi dal ripeterlo; *c)* ove un soggetto obbligato sia soggetto ad autorizzazione, la revoca o sospensione dell'autorizzazione; *d)* interdizione temporanea dall'esercizio di funzioni dirigenziali per le persone con compiti dirigenziali in un soggetto obbligato ritenute responsabili della violazione, o per qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione; *e)* sanzioni amministrative pecuniarie massime pari almeno al doppio dell'importo dei profitti ricavati grazie alla violazione, quando tale importo può essere determinato, o pari almeno a 1.000.000 euro. L'art. 59 al comma 3 prevede specifiche sanzioni per enti creditizi o istituti finanziari.

⁽⁸⁶⁾ Da intendersi oggi come delineato alla luce della recentissima sentenza Corte cost., 31 maggio 2016, n. 200, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 649 c.p.p., nella parte in cui esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussiste un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza divenuta irrevocabile e il reato per cui è iniziato il nuovo procedimento penale. Tale pronuncia, invero, sulla scia della giurisprudenza della CEDU a partire da *Grande Stevens* in poi (Corte EDU, *Grande Stevens* contro Italia del 4 marzo 2014; Corte EDU, 20 maggio 2014, *Nykänen c. Finlandia*, n. 11828/11, in *Dir. pen. contemp.*, 5 giugno 2014, con nota di M. DOVA, *Ne bis in idem in materia tributaria: prove tecniche di dialogo tra legislatore e giudici nazionali e sovranazionali*; Corte EDU, 27 novembre 2014, *Lucky Dev v. Svezia*, in *Dir. pen. contemp.*, 11 dicembre 2014, con nota di M. DOVA, *Ne bis in idem e reati tributari: una questione ormai ineludibile*; Corte EDU, 10 febbraio 2015, *Kiiveri v. Finlandia*; Corte EDU, Grande Camera del 15 novembre 2016, A e B c. Norvegia, ric. n. 24130/11 e 29758/11, con cui, rivisitando parzialmente conclusioni che potevano apparire ormai consolidate, si afferma che in linea di principio l'art. 4 prot. 7 CEDU non esclude che lo Stato possa legittimamente apprestare un sistema di risposte a condotte socialmente offensive — come la violazione delle norme sulla circolazione stradale o l'evasione fiscale — che si artt. — nel quadro di un approccio unitario e coerente — attraverso procedimenti distinti, purché le risposte sanzionatorie così accumulate non comportino un sacrificio eccessivo per l'interessato), mira a scongiurare il rischio della doppia punizione per il *medesimo profilo fattuale storico materiale* e non soltanto quello, in sé neutro, del secondo processo per una differente fattispecie legale ed astratta. A ben vedere, una prospettiva immediatamente praticabile alla luce del diritto convenzionale e della recentissima giurisprudenza costituzionale sembrerebbe quella che rinvii all'impiego della *specialità in concreto*; meglio, del criterio dell'*assorbimento*, strumentale alla implementazione delle funzioni di prevenzione integratrice della pena e del sistema su di esso costruito. In argomento, V. MAIELLO, *Doppio binario sanzionatorio, ne bis in idem e reati tributari*, in corso di pubblicazione in *Giur. comm.*, 2017, 1 ss. del dattiloscritto.

Nel caso di entità giuridiche: sanzioni amministrative pecuniarie massime pari almeno a 5.000.000 euro o al 10% del fatturato complessivo annuo in base agli ultimi bilanci disponibili approvati dall'organo di gestione.

Nel caso di persone fisiche: sanzioni amministrative pecuniarie massime pari almeno a 5.000.000 euro o, negli Stati membri la cui moneta non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale alla data del 25 giugno 2015.

3.2.3 Le prospettive future

Va anche detto che in data 5 luglio 2016, la Commissione Europea ha adottato una proposta di direttiva ⁽⁸⁷⁾, che modifica la *Direttiva (UE) 2015/849*, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo (la c.d. "Quarta Direttiva") nonché la *Direttiva 2009/101/CE*, in materia di pubblicità degli atti societari.

Il contesto e gli obiettivi della proposta vengono individuati dalla Commissione nell'esigenza di contrastare più efficacemente il finanziamento del terrorismo internazionale e di promuovere, nell'ambito delle misure di prevenzione in vigore nell'Unione (in particolare, la Quarta Direttiva), una più estesa trasparenza delle entità giuridiche (società, *trust*, altri soggetti e istituti giuridici) e delle operazioni finanziarie.

La trasparenza degli assetti proprietari, da realizzarsi attraverso la pubblicità delle informazioni e il loro scambio anche a livello internazionale, e la conseguente riconducibilità di fondi e beni ai (veri) titolari effettivi, sono evidentemente dirette e funzionali non solo al contrasto del terrorismo, ma altresì alla prevenzione del riciclaggio, di altri gravi reati presupposto, *in primis* l'evasione fiscale, ma anche la criminalità finanziaria in senso ampio.

È previsto l'ampliamento del novero dei soggetti obbligati (con ciò intendendosi i destinatari degli obblighi di prevenzione imposti dalla Quarta Direttiva), mediante inclusione dei prestatori di servizi di cambio tra valute virtuali e valute legali (piattaforme di scambio di valute virtuali), nonché dei prestatori di servizi di portafoglio digitale (tutti questi soggetti dovranno ottenere una licenza/essere registrati).

⁽⁸⁷⁾ Sulla quale, ampiamente, L. TROYER, M. ZANCAN, *Verso una nuova direttiva in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo*, in www.penalecontemporaneo.it.

Inoltre, relativamente alla moneta elettronica, la proposta limita l'ambito applicativo dell'esenzione da talune misure di adeguata verifica prevista dalla Quarta Direttiva, *inter alia* abbassando le soglie di importo per l'applicazione delle misure semplificate per gli strumenti prepagati, escludendo l'esenzione per l'uso on line (oltre che per pagamenti e rimborsi in contanti al di sopra di una data soglia, ridotta), nonché introducendo restrizioni rispetto alle carte prepagate emesse in Paesi terzi.

Nell'ambito della definizione di titolare effettivo, si introduce una modifica alla Quarta Direttiva, prevedendo che la soglia indicativa ai fini della individuazione della proprietà e controllo sia ridotta al 10% (in luogo della soglia del 25%) in presenza delle c.d. "entità non finanziarie passive" quali definite dalla Direttiva 2011/16/UE. Si tratta qui del distinguo tra "società commerciali reali" e società che non svolgono alcuna attività commerciale, essendo normalmente entità di intermediazione, con scopo di separazione tra i beni o il reddito e il titolare effettivo; in tali casi può essere agevole eludere la soglia ordinaria e impedire l'identificazione dei soggetti che in ultima istanza possiedono o controllano il soggetto giuridico, talché si rende necessaria la fissazione di una soglia specifica, più bassa, rilevante al fine di stabilire la titolarità effettiva.

Si prevede poi che la C.D.D. sia applicata non solo ai nuovi clienti, ma altresì a quelli esistenti in funzione del rischio, di modifica della situazione del cliente, oppure quando i soggetti obbligati siano tenuti, nel corso dell'anno civile in questione, a contattare il cliente per esaminare le informazioni relative alla titolarità effettiva, in particolare ai sensi della Direttiva 2011/16/UE.

Inoltre, tra le fonti attendibili e indipendenti per l'identificazione e verifica dell'identità del cliente si comprendono anche i mezzi di identificazione elettronica di cui al Regolamento (UE) 910/2014.

La Quarta Direttiva, come visto, innovando il quadro normativo previgente, ha attribuito alla Commissione Europea il potere di individuare, mediante atto delegato, i Paesi terzi con carenze significative nei sistemi nazionali di contrasto del riciclaggio e finanziamento del terrorismo (nel seguito "Paesi Terzi ad alto rischio"); prevedendosi l'applicazione di misure rafforzate di adeguata verifica nei confronti delle persone ed entità aventi sede in tali Paesi.

La scelta del tipo di misure da applicare è, come visto, lasciata sinora ai singoli Stati membri, con conseguente risultato di applicazione disomogenea — peraltro non limitata solo a quest'ambito — e rischio di "forum shopping" nell'ambito dell'Unione).

La proposta introduce pertanto un elenco di misure obbligatorie, tale da garantire un approccio armonizzato nei confronti dei Paesi Terzi ad alto rischio.

Inter alia, tali misure obbligatorie contemplano l'ottenimento di informazioni supplementari sul cliente, sulla natura e scopo del rapporto d'affari; informazioni sull'origine dei fondi o del patrimonio del cliente, e sulle motivazioni delle operazioni previste o eseguite; l'approvazione dell'alta dirigenza all'instaurazione o prosecuzione del rapporto d'affari; il controllo rafforzato (per intensità e qualità) del rapporto d'affari.

La proposta dispone altresì che gli Stati membri possano prevedere che i soggetti obbligati, quando trattano con persone fisiche o soggetti giuridici aventi sede in Paesi Terzi ad alto rischio, debbano adottare una o più misure supplementari di mitigazione del rischio, inclusa la limitazione dei rapporti d'affari e operazioni con tali soggetti.

Infine, si contempla la possibilità per gli Stati membri, in conformità con gli obblighi internazionali dell'Unione, di applicare ai Paesi Terzi ad alto rischio misure quali limitazioni allo stabilimento di filiazioni, succursali o uffici di rappresentanza, la prescrizione agli istituti finanziari di modificare o cessare i rapporti con istituti finanziari del Paese interessato, obblighi più severi di vigilanza e revisione contabile per gruppi e istituti finanziari laddove vi sia il coinvolgimento, a vario titolo, di tali Paesi Terzi ad alto rischio.

La proposta, dichiaratamente improntata al fine di favorire una maggiore trasparenza di tutti i soggetti giuridici (società e trust), prevede una maggiore accessibilità ai dati dei registri centrali dei titolari effettivi (nel seguito, per brevità "Registri"), la cui istituzione, si rammenta, è stata introdotta dalla Quarta Direttiva.

Si prevede poi la modifica della Direttiva 2009/101/CE, con obbligo per determinati soggetti (società e altre entità giuridiche, nonché trust di carattere commerciale) di pubblicare informazioni adeguate, aggiornate e accurate sulla loro titolarità effettiva, conformemente alla Quarta Direttiva.

Per quanto concerne i *trust* (cui si rammenta sono assimilati altri istituti giuridici con assetto o funzioni analoghe), si prevede che le informazioni siano conservate nel Registro istituito dallo Stato membro in cui è amministrato il *trust* (ossia, quello in cui sono stabiliti i fiduciari).

Si stabilisce quali siano le informazioni di cui è richiesta la pubblicazione: nome, mese e anno di nascita, cittadinanza e paese di residenza del titolare effettivo, natura ed entità dell'interesse beneficiario detenuto; nonché che tali informazioni rimangano a disposizione del pubblico per un

massimo di 10 anni successivamente alla cancellazione della società dal registro.

Si prevede inoltre che gli Stati membri provvedano all'interconnessione dei Registri, attraverso la piattaforma centrale europea istituita dalla Direttiva 2009/101/CE, in conformità delle specifiche e delle procedure da stabilirsi dalla Commissione.

Nella prospettiva di migliorare l'azione di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, svolta dalle FIU (Financial Intelligence Unit) e dalle autorità competenti, *inter alia* le autorità fiscali, la Commissione propone: (i) l'estensione dei poteri delle FIU, in particolare riconoscendo alle stesse di poter richiedere e ottenere informazioni da qualsiasi soggetto obbligato (e non solo da coloro che abbiano effettuato una segnalazione di operazione sospetta o in relazione alla stessa); (ii) l'obbligo degli Stati membri di istituire registri o meccanismi automatici centralizzati, con i dati di soggetti titolari di conti bancari e conti di pagamento, che permettano alle FIU e alle autorità competenti, di individuare rapidamente, mediante una ricerca centralizzata, tutti i predetti conti facenti capo/appartenenti ad una medesima persona, con il rispetto dei presidi dettati in materia di *privacy*; (iii) l'ampliamento della cooperazione fra FIU e autorità competenti dei diversi Stati membri, mediante scambio di informazioni, spontaneamente o su richiesta (escludendosi che le differenze nelle definizioni dei reati fiscali contemplate dal diritto nazionale possano costituire un impedimento a tale scambio o a fornire assistenza); (iv) l'accessibilità tempestiva ed illimitata delle FIU a tutte le informazioni contenute nei Registri, senza allertare il soggetto interessato.